



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Ordinanza speciale n. 52 del 26 luglio 2023

ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020, avente per oggetto “Interventi in Comune di Cortino capoluogo e frazioni”.

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, registrato dalla Corte dei Conti in data 18 gennaio 2023, al n. 235;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali è stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Visto l'articolo 1, commi 988, lett. b) e 990 della legge 145 del 2018, con cui lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2019 e la gestione straordinaria finalizzata alla ricostruzione fino al 31 dicembre 2020;

Visto l'articolo 1, comma 1, D.L. n. 123 del 2019, con cui lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2020;

Visto l'articolo 57, commi 1 e 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, che ha disposto l'ulteriore proroga dello stato di emergenza e della gestione straordinaria fino al 31 dicembre 2021;

Visto l'articolo 1, commi 449 e 450 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con cui lo stato di emergenza e la gestione straordinaria sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2022;

Visto l'articolo 1, commi 738 e 990 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con cui sono stati prorogati rispettivamente il termine dello stato di emergenza e quello della gestione straordinaria, di cui rispettivamente, all'art. 1, comma 4 e comma 4 bis del decreto legge n. 189 del 2016;

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016*”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 9 (d'ora in avanti “decreto legge n. 189 del 2016”);

Visto in particolare l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*”, convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, in particolare l'articolo 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub Commissari, responsabili di uno o più interventi;

Visto l'articolo 6 del citato decreto legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020;

Vista l'ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115, con la quale è stata disciplinata l'organizzazione della Struttura centrale del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con contestuale abrogazione dell'ordinanza n.106 del 17 settembre 2020;

Visto in particolare l'articolo 4 della richiamata ordinanza n.115 del 2021;

Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 recante “*Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120*”, come modificata con ordinanza n.114 del 9 aprile 2021 e successivamente con ordinanza n. 123 del 2021;

Visti il decreto in data 15 gennaio 2021 n. 3, e i decreti in data 18 gennaio 2021, n. 7 e n. 8, con cui il Commissario ha rispettivamente nominato i sub Commissari e gli esperti per il supporto e la consulenza al Commissario straordinario per tutte le attività connesse alla realizzazione degli interventi di cui al richiamato articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;

Considerato che:

- ai sensi dell'articolo 1, comma 4, dell'ordinanza n. 110 del 2020 “*Tramite le ordinanze in deroga di cui al comma 2, il Commissario straordinario: a) individua le opere e i lavori, pubblici e privati, urgenti e di particolare criticità, con il relativo cronoprogramma; b) individua il soggetto attuatore idoneo alla realizzazione dell'intervento; c) determina le modalità accelerate di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, nel rispetto dei principi di cui al successivo articolo 2; d) individua il sub-commissario competente, ai sensi del successivo articolo 4 della presente ordinanza*”;

- ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020 *“Ai fini di quanto previsto al comma 1, per ciascun intervento il Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con i Presidenti di Regione, con la quale indica le normative che si possono derogare per pervenire ad una immediata attuazione degli interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto attuatore ai sensi del successivo articolo 6 e ogni altra disposizione necessaria per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza assumerà la denominazione di “ordinanza speciale ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020” e avrà una propria numerazione”*;
- ai sensi dell'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020, *“Fermo restando quanto previsto all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti di Regione e su proposta dei Sindaci per quanto di loro competenza, può disporre, mediante le ordinanze di cui all'articolo 1, ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticità, anche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE”*;
- ai sensi dell'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, *“Le ordinanze in deroga, anche ove contengano semplificazioni procedurali, sono emanate in forza delle necessità e urgenza della realizzazione degli interventi di ricostruzione, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori”*;
- ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, *“Le ordinanze in deroga possono altresì riguardare le norme organizzative, procedurali e autorizzative, anche stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, che determinano adempimenti non strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo, tra cui le normative urbanistiche e tecniche, di espropriazione e occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi civici e demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di cui al comma 1; possono inoltre riguardare le previsioni della contrattazione collettiva nazionale (CCNL) con riferimento alla possibilità di impiegare i lavoratori su più turni al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Le previsioni del presente comma rivestono carattere di generalità ai fini dell'adozione delle specifiche ordinanze derogatorie di cui all'articolo 1, che hanno carattere di specialità”*;
- ai sensi dell'articolo 3, comma 1 dell'ordinanza n. 110 del 2020, *“al fine di accelerare la ricostruzione dei centri storici e dei nuclei urbani dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, individuati dall'ordinanza n. 101 del 2020, il Commissario straordinario può disporre, con l'ordinanza di cui all'articolo 1, sulla base di una proposta da approvare con apposita delibera consiliare, anche ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 3, dell'ordinanza 22 agosto 2020, n. 107, le procedure necessarie per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dei centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei urbani identificati dai comuni con il programma straordinario di ricostruzione. Con la medesima ordinanza di cui*

all'articolo 1 è altresì possibile approvare il bando di gara unitario, distinto per lotti, di opere e lavori pubblici comunali nonché individuare le modalità di coinvolgimento dei soggetti proprietari”;

- ai sensi dell'articolo 3, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020 *“con le ordinanze commissariali in deroga è determinata ogni misura necessaria per l'approvazione del progetto complessivo da porre in gara e sono definite le procedure di affidamento dei lavori, il programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, gli eventuali indennizzi e le compensazioni da riconoscere in favore dei proprietari di unità immobiliari non ricostruite o delocalizzate”;*

- ai sensi dell'articolo 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, *“con le ordinanze di cui all'articolo 1 è altresì possibile, anche attraverso un concorso di progettazione di cui all'articolo 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento contestuale della progettazione e, analogamente, dei lavori di esecuzione per singoli lotti degli interventi pubblici individuati come prioritari con delibera del consiglio comunale”;*

Viste:

- l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 recante *“Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica”;*

- l'ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020 recante *“Approvazione degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA e con Fintecna S.p.a per l'individuazione del personale da adibire alle attività di supporto tecnico- ingegneristico e di tipo amministrativo – contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”;*

Considerato che gli eventi sismici del 2016 hanno provocato gravissimi danneggiamenti in tutta l'area di Cortino, comprese le frazioni, in particolare agli spazi pubblici e alla rete viaria, con riguardo a muri di contenimento e viabilità, infrastrutture a rete, rete idrica di approvvigionamento, rete di smaltimento delle acque bianche e nere, rete elettrica, illuminazione pubblica, rete di distribuzione del gas, banda ultra larga e rete telefonica e, infine, con riguardo alla sicurezza del territorio, fortemente compromessa dai dissesti che interessano l'ambito urbano;

Considerata la Proposta di Programma Straordinario di Ricostruzione relativa al capoluogo ed alle frazioni di Cortino, approvata dal Comune con delibera consiliare n.16 del 06/06/2023 ai sensi dell'Ordinanza n. 110/2020, che identifica all'interno del Comune le opere pubbliche ritenute necessarie alla ricostruzione dell'intero territorio comunale, anche indicando quelle che tra queste assumono particolare priorità di realizzazione;

Considerato che tali opere si configurano come necessarie in quanto riferite a interventi di particolare valore per la comunità locale perché interessano tutto il territorio comunale ed in particolare il centro storico del capoluogo e le frazioni limitrofe e concernono, alternativamente, infrastrutture essenziali per la ricostruzione e opere pubbliche dotate di un ruolo particolarmente importante per la collettività sotto il profilo funzionale, socio-economico e simbolico- identitario;

Vista la nota prot. 3051 del 30/06/2023 del Comune di Cortino, acquisita al prot. CGRTS-0034579-A -30/06/2023, con la quale è stata richiesta l'attivazione dei poteri speciali con riguardo agli interventi di cui alla presente ordinanza;

Visti gli esiti dell'istruttoria condotta congiuntamente dagli Uffici del Comune di Cortino dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Abruzzo e dalla struttura del Sub-Commissario, come risultanti dalla relazione del sub Commissario Allegato n.1 alla presente Ordinanza;

Ritenuto pertanto necessario, per recuperare al più presto il contesto territoriale del Comune di Cortino nel suo complesso, dare attuazione agli interventi ritenuti prioritari nella proposta di PSR, attuando un ambizioso programma di recupero in grado di restituire gradualmente e tempestivamente l'intero territorio alla fruizione della popolazione;

Considerata la sovrapposizione, nel territorio interessati, di interventi pubblici e privati, e la conseguente necessità di procedere in modo coordinato alla ricostruzione delle strutture e infrastrutture pubbliche e private ricadenti nel medesimo ambito, armonizzando e raccordando l'attuazione degli interventi sia relativamente alla cantierizzazione che al cronoprogramma di realizzazione degli stessi;

Ritenuto infine necessario individuare, in coerenza con l'individuazione degli interventi indicati nella proposta di PSR e di quelli già realizzati, in corso di realizzazione o in fase di avvio nel centro storico di Cortino o in prossimità dello stesso, le ulteriori opere comunque propedeutiche alla ricostruzione privata dei centri storici del capoluogo e delle frazioni, sia quelle incluse nelle porzioni di tessuto residenziale privato di cui fanno parte o che rappresentano opere necessarie per la ripresa della vita sociale, economica e culturale dei centri abitati;

Considerato che risultano di particolare criticità e urgenza quali opere funzionali e propedeutiche alla ricostruzione pubblica, anche indicati come prioritari nella proposta di PSR del Comune, i seguenti interventi con i relativi importi:

PAGLIAROLI:

1. Area deposito materiali, € 308.312,76

PAGLIAROLI:

2. Demolizione Municipio e Creazione area logistica di emergenza, € 1.700.399,32,

3. Ricostruzione Municipio € 1.627.748,71, di cui € 1.253.794,64 già finanziati a valere sull'Ordinanza n. 109 del 2020, per cui necessita finanziamento integrativo pari a € 373.954,07

CORTINO:

4. Riparazione e adeguamento opere di urbanizzazione, € 2.371.195,25

FAIETO - CASALE FAIETO:

5. Riparazione e adeguamento opere di urbanizzazione, € 2.230.373,32

PIANO FUMATA:

6. Riparazione e adeguamento opere di urbanizzazione, € 662.723,14

VERNESCA:

7. Riparazione e adeguamento opere di urbanizzazione, € 842.922,24

LAME:

8. Riparazione e adeguamento opere di urbanizzazione, € 670.069,14

COMIGNANO:

9. Riparazione e adeguamento opere di urbanizzazione, € 1.221.563,57

ELCE:

10. Demolizione edificio per pericolo pubblica incolumità, € 27.126,56

CORTINO:

11. Demolizione e ricostruzione Ostello, € 2.056.024,25

MACCHIATORNELLA:

12. Realizzazione area di emergenza, € 555.582,20

per un importo complessivo pari a € 14.274.040,46, di cui € 13.020.245,82 da finanziare con la presente Ordinanza Speciale ed € 1.253.794,64 già finanziati a valere sull'Ordinanza 109/2020;

Considerato che la celere realizzazione degli interventi è determinante per contrastare il prolungato disagio nella popolazione locale, e le disfunzioni continue, che aggravano le condizioni di vita quotidiana e favoriscono lo spopolamento del territorio, nonché la crisi delle attività economiche e produttive, già incrementata dalla pandemia;

Considerata la necessità di completare al più presto il recupero del contesto urbano di Cortino capoluogo, attuando un unico programma di recupero in grado di restituire gradualmente e tempestivamente la città alla popolazione, e di estendere tale processo di recupero anche alle frazioni, come espressamente indicato anche nella proposta di PSR recentemente adottata dall'Amministrazione comunale;

Considerato che gli interventi sopra descritti sono necessari e urgenti al fine di riportare la popolazione a normali condizioni di vita, mettendo in sicurezza il territorio attraverso l'eliminazione dei dissesti che interessano l'ambito urbano, ripristinando la rete viaria, i cui danni rendono disagiata la circolazione di persone e mezzi, compresi quelli che devono provvedere alla ricostruzione dell'abitato, nonché riattivando le infrastrutture a rete necessarie a garantire i servizi essenziali, oggi fortemente compromessi con riguardo sia alla rete idrica di approvvigionamento, alla rete di smaltimento delle acque bianche e nere, sia alla rete elettrica e di illuminazione pubblica, alla rete di distribuzione del gas, alla banda ultra larga, e alla rete telefonica;

Considerato che tale situazione rende gli interventi oggetto della presente ordinanza urgenti e non più procrastinabili, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020;

Considerato che, in relazione alla suddetta criticità e urgenza degli interventi, si rende necessario un programma di recupero unitario e coordinato tra le infrastrutture sopra richiamate;

Ritenuto pertanto di approvare gli interventi sopra indicati in Comune di Cortino, come meglio dettagliati da Allegato n. 1 alla presente ordinanza;

Considerato che si rende dunque necessario stanziare l'importo complessivo di € 13.020.245,82, non inserito nell'ordinanza n. 109 del 2020 e, quindi, integralmente a valere sulla presente ordinanza;

Considerato che, sulla base della citata istruttoria, occorre altresì adottare misure straordinarie, di semplificazione e coordinamento delle procedure per accelerare gli interventi di cui alla presente ordinanza;

Ritenuto di individuare, per l'intervento integrato di ricostruzione delle strutture di cui all'Allegato n. 1, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, quale sub Commissario l'Ing. Fulvio Maria Soccodato, in ragione della sua competenza ed esperienza professionale;

Considerato che il Comune di Cortino ha chiesto che l'attuazione delle opere di cui alla presente Ordinanza siano gestite direttamente dal proprio Ufficio tecnico, avendo la capacità di gestire i

procedimenti complessi e articolati correlati alla esecuzione delle stesse, dimostrata dall'esperienza pregressa, valutata in base al volume di appalti portati a termine e quelli attualmente in corso, attinenti proprio alla natura degli interventi sopra descritti, nonché dalla dotazione di risorse umane in ordine ai profili professionali a disposizione dell'ente;

Ritenuto, pertanto, che sia possibile riconoscere al Comune di Cortino la gestione diretta degli interventi in oggetto in qualità di soggetto attuatore;

Ritenuto, ai sensi dell'articolo 6 dell'ordinanza n. 110 del 2020, che il soggetto attuatore possa essere supportato da limitate specifiche professionalità esterne di complemento per le attività di tipo tecnico, giuridico-amministrativo e specialistico connesse alla realizzazione degli interventi con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare;

Considerato che, ai fini dell'accelerazione degli interventi, il soggetto attuatore potrà eventualmente procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attività tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, tra cui l'attività di progettazione e la direzione dei lavori, e che in particolare la progettazione, essendo propedeutica alla realizzazione dell'intervento, debba essere effettuata con la massima tempestività;

Considerato che l'articolo 8 dell'ordinanza n. 109 del 2020 consente ai soggetti attuatori di cui all'articolo 15 del decreto legge n. 189 del 2016, ove i progetti siano in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., di proporre al Vice Commissario di ricalcolare la somma assegnata, il quale provvede alla rideterminazione affinché il concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico non superi il totale complessivo delle spese ammissibili e a riservare al progetto la cifra decurtata nelle more del perfezionamento della richiesta del conto termico;

Considerato che la realizzazione degli interventi di ricostruzione deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali e assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico e che a tal fine con decreto n. 135 del 25 marzo 2021 è stato approvato il Protocollo d'intesa tra il Commissario alla ricostruzione e il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE) per la promozione di interventi di riqualificazione energetica nei Comuni delle quattro Regioni interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), nell'ambito dei lavori di ripristino, riparazione e ricostruzione degli edifici pubblici coinvolti dai suddetti eventi;

Considerato che l'affidamento diretto per i contratti pubblici al di sotto delle soglie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023 non osta ai principi del legislatore eurounitario e ai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

Ritenuto pertanto di prevedere, quale modalità accelerata di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore agli importi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023 nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli da 1 a 12 del medesimo decreto e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori;

Considerato che l'articolo 32 della direttiva n. 2014/24/UE non prevede, ai fini del rispetto del principio della concorrenza, un numero minimo di operatori da consultare e che sono necessarie

semplificazione ed accelerazione procedimentale per far fronte all'urgenza della realizzazione, ricostruzione, riparazione e del ripristino di strutture ed edifici oggetto della presente ordinanza;

Considerato che gli interventi di cui alla presente ordinanza rivestono carattere di urgenza e pertanto ricorrono i presupposti per attivare le procedure negoziate senza pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'articolo 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023, selezionando almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione;

Ritenuto necessario, ai fini dell'accelerazione e semplificazione delle procedure, derogare all'articolo 108, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023 relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso fino alle soglie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Considerato necessario, al fine del più efficace coordinamento tra gli interventi e attesa la simultaneità degli stessi e comunque nei limiti della soglia di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, prevedere la possibilità di partizione degli affidamenti qualora i medesimi siano relativi ad attività autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalità o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo fruibile in tempi più rapidi;

Ritenuto di riconoscere, per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, la facoltà del soggetto attuatore di procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Ritenuto che il soggetto attuatore possa decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti applicando la procedura di cui all'articolo 107, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023 anche per le procedure negoziate, senza bando, di cui all'articolo 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Ritenuto che il soggetto attuatore possa ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui all'articolo 43 del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Ritenuto, al fine di garantire la massima capacità produttiva in fase di espletamento dei lavori, che il soggetto attuatore possa inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori, a condizione che il ricorso al doppio turno di lavorazione sia inserito nell'offerta economica;

Ritenuto di estendere, fino alla conclusione degli interventi, la disciplina di cui all'articolo 5 del decreto legge n. 76 del 2020 al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati;

Considerato che la presenza di diversi interessi facenti capo a più amministrazioni rende necessaria l'attivazione della conferenza dei servizi speciale di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 e che pertanto occorre specificarne la disciplina;

Ritenuto necessario avvalersi di un collegio consultivo tecnico per ogni singolo contratto facente parte dell'intervento unitario allo scopo di pervenire alla rapida risoluzione delle controversie

finalizzata al rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma e alle interazioni tra gli interventi e, pertanto, di derogare ai limiti temporali e di importo previsti dall'articolo 6 del citato decreto legge n. 76 del 2020 adottando una specifica disciplina per gli interventi oggetto della presente ordinanza;

Verificata la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge n.189 del 2016;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante.

Raggiunta l'intesa nella cabina di coordinamento del 25 luglio 2023 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

DISPONE

Art. 1

(Individuazione degli interventi di particolare criticità ed urgenza)

1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, è individuato e approvato come urgente e di particolare criticità il complesso unitario e coordinato degli interventi di eliminazione delle situazioni di dissesto del tessuto urbano, di rifacimento dei sottoservizi e di ripristino della viabilità in Comune di Cortino capoluogo e frazioni limitrofe, danneggiate dagli eventi sismici. I suddetti interventi sono meglio descritti nell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza, con il relativo cronoprogramma, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, e sono di seguito riassuntivamente indicati con relativa stima previsionale su base parametrica formulata in base a valutazione condivisa dalla struttura del Commissario straordinario per la ricostruzione, dall'USR Abruzzo e dal Comune di Cortino, da confermare a seguito dell'approvazione del progetto nel livello per cui definito l'appalto:

PAGLIAROLI:

1. Area deposito materiali, € 308.312,76

PAGLIAROLI:

2. Demolizione Municipio e Creazione area logistica di emergenza, € 1.700.399,32,
3. Ricostruzione Municipio € 1.627.748,71, di cui € 1.253.794,64 già finanziati a valere sull'Ordinanza n. 109 del 2020, per cui necessita finanziamento integrativo pari a € 373.954,07

CORTINO:

4. Riparazione e adeguamento opere di urbanizzazione, € 2.371.195,25

FAIETO - CASALE FAIETO:

5. Riparazione e adeguamento opere di urbanizzazione, € 2.230.373,32

PIANO FUMATA:

6. Riparazione e adeguamento opere di urbanizzazione, € 662.723,14

VERNESCA:

7. Riparazione e adeguamento opere di urbanizzazione, € 842.922,24

LAME:

8. Riparazione e adeguamento opere di urbanizzazione, € 670.069,14

COMIGNANO:

9. Riparazione e adeguamento opere di urbanizzazione, € 1.221.563,57

ELCE:

10. Demolizione edificio per pericolo pubblica incolumità, € 27.126,56

CORTINO:

11. Demolizione e ricostruzione Ostello, € 2.056.024,25

MACCHIATORNELLA:

12. Realizzazione area di emergenza, € 555.582,20

per un importo complessivo pari a € 14.274.040,46 di cui € 13.020.245,82 da finanziare con la presente Ordinanza Speciale ed € 1.253.794,64 già finanziati a valere sull'Ordinanza 109/2020.

2. Gli interventi sopra descritti presentano carattere di necessità e urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, per i seguenti motivi, come evidenziati dalla relazione del sub Commissario redatta a seguito dell'istruttoria congiunta con l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Abruzzo e con il Comune di Cortino:

a) si rende necessario dare attuazione alla Proposta di Programma Straordinario di Ricostruzione relativa al capoluogo ed alle frazioni di Cortino, approvata dal Comune con delibera consiliare n.16 del 06/06/2023 ai sensi dell'Ordinanza n. 110/2020, che identifica all'interno del Comune le opere pubbliche ritenute necessarie alla ricostruzione dell'intero territorio comunale, anche indicando quelle che tra queste assumono particolare priorità di realizzazione;

b) tali opere si riferiscono a interventi di particolare valore per la comunità locale in quanto interessano tutto il territorio comunale, comprese le frazioni e concernono, alternativamente, infrastrutture essenziali per la ricostruzione e opere pubbliche dotate di un ruolo particolarmente importante per la collettività sotto il profilo funzionale, socio-economico e simbolico- identitario;

c) la celere realizzazione degli interventi è determinante per contrastare il prolungato disagio nella popolazione locale, e le disfunzioni continue, che aggravano le condizioni di vita quotidiana e favoriscono lo spopolamento del territorio, nonché la crisi delle attività economiche e produttive, già incrementata dalla pandemia;

d) occorre riportare la popolazione a normali condizioni di vita, mettendo in sicurezza il territorio attraverso l'eliminazione dei dissesti che interessano l'ambito urbano, ripristinando la rete viaria, i cui danni rendono disagiata la circolazione di persone e mezzi, compresi quelli che devono provvedere alla ricostruzione dell'abitato, nonché riattivando le infrastrutture a rete necessarie a garantire i servizi essenziali, oggi fortemente compromessi con riguardo sia alla rete idrica di approvvigionamento, alla rete di smaltimento delle acque bianche e nere, sia alla rete elettrica e di illuminazione pubblica, alla rete di distribuzione del gas, alla banda ultra larga, e alla rete telefonica;

e) si rende necessario, per recuperare al più presto il contesto territoriale del comune di Cortino nel suo complesso, integrare gli interventi pubblici già finanziati con l'Ordinanza speciale n. 109 del 2020 con quelli ritenuti prioritari nella proposta di PSR, attuando un ambizioso programma di recupero in grado di restituire gradualmente e tempestivamente l'intero territorio alla fruizione della popolazione;

f) è necessario individuare, in coerenza con l'individuazione degli interventi indicati nella proposta di PSR e di quelli già realizzati, in corso di realizzazione o in fase di avvio nel centro storico di Cortino o in prossimità dello stesso, le ulteriori opere comunque propedeutiche alla ricostruzione privata dei centri storici del capoluogo e delle frazioni, sia quelle incluse nelle porzioni di tessuto residenziale privato di cui fanno parte o che rappresentano opere necessarie per la ripresa della vita sociale, economica e culturale dei centri abitati;

g) in relazione alla sovrapposizione, nel territorio interessato, di interventi pubblici e privati, sussiste la necessità di procedere in modo coordinato, sotto i profili logistico e temporale, alla ricostruzione delle strutture e infrastrutture pubbliche e private ricadenti nel medesimo ambito, armonizzando e raccordando l'attuazione degli interventi sia relativamente alla cantierizzazione che al cronoprogramma di realizzazione degli stessi.

3. Al fine di assicurare la pronta attuazione degli interventi necessari, in base all'istruttoria compiuta congiuntamente dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Abruzzo dal Comune di Cortino e dal sub Commissario, nell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza sono indicati le singole opere e i lavori previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia di intervento e gli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti all'attività di progettazione, alle prestazioni specialistiche derivanti dall'effettuazione dell'intervento e delle altre spese tecniche.

Art. 2

(Designazione e compiti del sub Commissario)

1. Per il coordinamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, tenuto conto delle competenze professionali, è individuato l'Ing. Fulvio Maria Soccodato quale sub Commissario.

2. Ai fini dell'attuazione della presente ordinanza il sub Commissario individua le strategie di intervento e provvede all'indirizzo, al coordinamento e al monitoraggio dell'intervento nel suo complesso, assicurando le indispensabili sinergie con le attività dei soggetti attuatori e degli altri soggetti interessati. 3. Il sub Commissario, supportato dal nucleo degli esperti di cui all'art. 5 dell'ordinanza 110:

a) cura i rapporti con le Amministrazioni territoriali e locali coinvolte nella realizzazione degli interventi, nonché le relazioni con le altre autorità istituzionali;

b) coordina l'attuazione degli interventi assicurando il rispetto del cronoprogramma;

c) indice la conferenza di servizi speciale di cui all'articolo 10 della presente ordinanza;

d) provvede all'espletamento di ogni attività amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata al coordinamento e alla realizzazione degli interventi, adottando i relativi atti;

e) assicura, congiuntamente ai soggetti attuatori ed all'USR, ogni necessaria attività di coordinamento finalizzata a coniugare gli interventi di ricostruzione pubblica con quelli di iniziativa privata;

f) entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, approva il cronoprogramma unico dell'attuazione degli interventi di ricostruzione del centro storico, nel quale sono indicate le tempistiche previste per l'esecuzione degli interventi pubblici, nonché quelle relative agli interventi privati immediatamente attuabili, proposto dal soggetto di cui all'articolo 4

con le modalità di cui all'articolo 5 nonché i suoi successivi aggiornamenti con cadenza trimestrale;

g) monitora lo stato di attuazione della costituzione e attivazione dei consorzi di cui all'articolo 11 del decreto legge n. 189 del 2016, invitando il coordinatore degli interventi della ricostruzione privata di cui all'articolo 5, nel caso di inerzia dei soggetti preposti, all'adozione delle attività ivi previste;

h) monitora lo stato di attuazione della ricostruzione privata con particolare riferimento al rispetto del cronoprogramma, invitando il coordinatore della ricostruzione privata ad applicare, in caso di mancato rispetto dei termini previsti, la decadenza dal contributo con le modalità di cui all'ordinanza n. 19 del 2017. In caso di decadenza dal contributo il sub Commissario individua, insieme al coordinatore della ricostruzione privata, le modalità per la conclusione dell'intervento anche mediante intervento sostitutivo del Comune per il tramite della nomina di un Commissario ad acta;

i) richiede al Comune di individuare prioritariamente negli strumenti di pianificazione e/o di programmazione la definitiva ubicazione degli interventi e di fornire al Soggetto Attuatore tutte le indicazioni necessarie, comprese quelle relative al dimensionamento dei medesimi, per la successiva progettazione ed attuazione, e verifica tali adempimenti.

4. Il sub Commissario può inoltre definire, con proprio decreto, le modalità operative per l'attuazione di quanto previsto al comma 2 nonché le tempistiche relative alle procedure di cui agli articoli 8 e 10 della presente ordinanza.

Art. 3

(Individuazione del soggetto attuatore)

1. In ragione della unitarietà degli interventi e della connessione degli stessi alle attività comunali di gestione ordinarie e straordinarie, il Comune di Cortino è individuato quale soggetto attuatore per gli interventi di cui all'articolo 1.

2. Ai fini di cui al comma 1, il soggetto attuatore è considerato idoneo ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 110 del 2020 per le motivazioni di cui in premessa, in quanto ha attestato di disporre di adeguato organico tecnico e di un'adeguata capacità operativa, nonché della necessaria esperienza per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, tale da consentire la gestione diretta dell'intervento in oggetto.

3. Per le attività di assistenza tecnica, giuridica e amministrativa, anche di tipo specialistico, connesse alla realizzazione degli interventi, il soggetto attuatore può avvalersi, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, di professionalità individuate ai sensi dell'articolo 15, comma 6 e dell'articolo 41, comma 15 del decreto legislativo n. 36 del 2023.

4. Ai fini dell'accelerazione degli interventi, il soggetto attuatore potrà eventualmente procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attività tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, tra cui la direzione dei lavori di cui all'articolo 114, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023, nel rispetto delle norme di legge vigenti in tema di conflitto di interessi.

Art. 4

(Individuazione e compiti del Coordinatore della ricostruzione privata)

1. In ragione della interconnessione tra interventi pubblici e privati e della necessità di accelerare le attività della ricostruzione privata coordinandole con quelle di ricostruzione pubblica, al fine di garantire l'unitarietà della ricostruzione rispettando le tempistiche di cui al cronoprogramma individuato dalla proposta di PSR, l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Abruzzo è individuato quale Coordinatore della ricostruzione privata, con funzioni di supervisione degli interventi e di vigilanza sul loro stato di avanzamento.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Abruzzo, sentito il Comune ed il sub Commissario, adotta le misure più opportune e pone in essere ogni necessaria attività volta alla accelerazione ed al coordinamento della ricostruzione privata allo scopo di superare ogni interferenza tra gli interventi privati, tenendo conto, inoltre, del cronoprogramma di realizzazione delle opere pubbliche. In particolare:

a) definisce entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza e aggiorna trimestralmente il cronoprogramma generale delle attività di ricostruzione privata, in particolare con riguardo alle attività relative alla costituzione dei consorzi, alla perimetrazione e tenendo conto del cronoprogramma della ricostruzione pubblica;

b) avvia, entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, anche precedentemente alla presentazione dell'istanza di contributo da parte del professionista incaricato, le verifiche relative alla legittimazione dei soggetti privati, di cui al comma 1 dell'articolo 10 dell'ordinanza commissariale n. 100 del 2020, per ogni edificio singolo, ovvero per gli aggregati perimetrati dal Comune ai sensi dell'articolo 16 dell'ordinanza commissariale n. 19 del 2017;

c) individua, in raccordo con il Comune, gli interventi che in ragione dell'ubicazione degli edifici, della compatibilità con i cantieri interferenti e del cronoprogramma delle opere pubbliche, possono essere avviati in via prioritaria;

d) in coerenza con le attività di cui alla lettera b), autorizza la cantierizzazione degli edifici singoli e degli aggregati individuando, nel decreto di concessione del contributo, le tempistiche relative all'inizio dei lavori anche, ove occorra, in deroga alle previsioni di cui al comma 1, dell'articolo 13, dell'ordinanza commissariale n. 19 del 2017;

e) in caso di inerzia nella costituzione e attivazione dei consorzi di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legge n. 189 del 2016 o nelle attività di inizio o conclusione dei lavori da parte dei privati, in ragione della necessità di realizzare gli interventi nel rispetto del cronoprogramma, adotta i provvedimenti più opportuni anche ai fini di eventuali interventi sostitutivi in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto-legge n. 189 del 2016 e all'ordinanza commissariale n. 19 del 2017, ovvero formula proposte al sub Commissario che provvede con proprio atto e, se del caso, propone al Commissario straordinario l'adozione dei provvedimenti necessari ai sensi dell'ordinanza n. 110 del 2020.

3. Con riferimento agli interventi prioritari di cui alla lettera b) del comma 2, il Comune avvia, anche in assenza della presentazione della domanda, le verifiche di cui al punto 3, lettera b) del comma 1, dell'articolo 4 dell'ordinanza commissariale n. 100 del 2020, attestanti la sussistenza di domande di condono edilizio.

Art. 5

(Struttura di supporto al complesso degli interventi)

1. Per il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione del complesso degli interventi, presso il soggetto attuatore può operare una struttura coordinata dal sub Commissario.

2. La struttura di cui al comma 1 è composta da professionalità qualificate, interne ed esterne, ove occorresse anche dotate di competenze con riguardo ai beni culturali, individuate anche ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, secondo periodo, dell'ordinanza n. 110 del 2020 e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilità e conflitto di interesse.

3. Le professionalità esterne di cui al comma 2, il cui costo è ricompreso nel limite del 2% dell'importo dei lavori, nelle more dell'attivazione delle Convenzioni di cui all'articolo 8, ultimo capoverso, dell'ordinanza n. 110 del 2020, possono essere individuate dal sub Commissario:

a) mediante affidamento diretto dei servizi di supporto nel limite di euro 150.000,00 nel caso di affidamento di servizi ad operatori economici;

b) mediante avviso da pubblicarsi per almeno 10 giorni e valutazione comparativa dei curricula, nel caso di incarichi di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

c) senza procedura comparativa, nelle ipotesi di cui all'articolo 2 dell'ordinanza speciale n.29 del 31 dicembre 2021, come modificata con ordinanza speciale n. 32 del 1° febbraio 2022;

4. A seguito dell'individuazione delle professionalità esterne di cui al comma 3, il soggetto attuatore, previa verifica dei requisiti, provvede alla stipula dei relativi contratti o a conferire appositi incarichi di lavoro autonomo ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001. I relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.

Art. 6

(Modalità di esecuzione degli interventi.

Disposizioni organizzative, procedurali e autorizzative)

1. Per i motivi di cui in premessa e allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e l'adeguamento della tempistica di realizzazione degli interventi al cronoprogramma, ferma restando la possibilità di fare ricorso alle procedure previste dal decreto legislativo n. 36 del 2023 e dalle ordinanze del Commissario straordinario n. 109 e 110 del 21 novembre 2020, il soggetto attuatore può realizzare gli interventi di cui all'articolo 1 secondo le seguenti modalità semplificate, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli da 1 a 12 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori:

a) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, è consentito l'affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b) del decreto legislativo n. 36 del 2023, fermo restando il rispetto del principio di rotazione;

b) per i contratti di lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023 è consentito, in deroga all'articolo 50, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 36 del 2023, l'affidamento diretto, fermo restando il rispetto del principio di

rotazione;

c) per i contratti di lavori è consentito comunque ricorrere alla procedura negoziata senza bando di cui all'articolo 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023, in deroga all'articolo 50, comma 1, lett. c) del decreto legislativo n. 36 del 2023, e fino alla soglia di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso riportante l'esito della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

2. Il soggetto attuatore, d'intesa con il sub Commissario, individua le opere per cui applicare i processi di rendicontazione della sostenibilità degli edifici in conformità a protocolli energetico ambientali, rating system nazionali o internazionali, avendo ad obiettivo il raggiungimento delle relative certificazioni di sostenibilità.

3. Al fine di ridurre i tempi di gara, in deroga all'articolo 108 comma 3 del decreto legislativo n. 36 del 2023, il soggetto attuatore può ricorrere, indipendentemente dall'importo posto a base di gara, al criterio di aggiudicazione sulla base del prezzo più basso per lavori di importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023.

4. Il soggetto attuatore, ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023 può affidare i lavori ponendo a base di gara il progetto di fattibilità tecnica ed economica. In tal caso, entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione dei progetti, il soggetto attuatore autorizza l'esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto sotto riserva di legge.

5. Nei limiti della soglia di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura per la ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere di cui alla presente ordinanza, possono essere oggetto di partizione qualora, pur avendo più omogeneità tipologiche e funzionali, siano relativi ad attività autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalità o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo fruibile in tempi più rapidi.

6. Per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, è facoltà del soggetto attuatore procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023 per le procedure indicate dalle lettere a), b) e c) del comma 1 del presente articolo.

7. Il soggetto attuatore può decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti applicando la procedura di cui all'articolo 107, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023 anche per le procedure negoziate senza bando di cui all'articolo 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023.

8. Il soggetto attuatore può ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui all'articolo 43 del decreto legislativo n. 36 del 2023.

9. Per gli interventi di cui al comma 1 dell'art. 1 le norme tecniche delle costruzioni NTC2018 sono applicate come linee guida non cogenti.

10. Al fine di garantire massima capacità produttiva in fase di espletamento dei lavori, il soggetto attuatore può inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti

derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Il ricorso al doppio turno di lavorazione deve essere inserito nell'offerta economica.

11. Al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati, l'articolo 5 del decreto legge n. 76 del 2020 si applica fino a conclusione degli interventi di cui all'ordinanza in oggetto.

12. Il soggetto attuatore può prevedere nelle procedure di gara la gestione e consegna dei lavori per parti funzionali secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate congiuntamente al sub Commissario.

13. La progettazione, oltre a quanto previsto dall'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023, è intesa anche ad assicurare la massima contrazione dei tempi di realizzazione dei lavori.

14. Ove ne sussistano le condizioni, è possibile procedere alla realizzazione dei lavori pubblici nelle singole frazioni attraverso appalti unitari, suddivisi in lotti prestazionali o funzionali, ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e come previsto dall'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020.

15. Per quanto non espressamente derogato dalla presente ordinanza, agli interventi di cui alla presente ordinanza si applicano le norme del codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo n. 36 del 2023, le disposizioni del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le disposizioni del decreto legge n. 77 del 31 maggio 2021, come convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, ove ancora applicabili e più favorevoli.

16. Al fine di accelerare l'approvazione dei progetti e la cantierizzazione degli interventi oggetto della presente ordinanza, il soggetto attuatore può procedere all'occupazione d'urgenza ed alle eventuali espropriazioni o asservimenti, adottando tempestivamente i relativi decreti in deroga alle procedure di cui al d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, procedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni della Regione o degli enti territoriali interessati e fermo restando quanto disposto in materia di tutela dei diritti dei proprietari e di indennità di esproprio. La data e l'orario del sopralluogo finalizzato alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso sono rese note a mezzo di avviso da pubblicarsi per almeno 10 giorni sull'Albo pretorio del Comune che assume valore di notifica a tutti i soggetti interessati.

17. Le disposizioni di cui al precedente comma 16 si applicano anche nel caso in cui si verifichi la mancata corrispondenza catastale tra la proprietà dell'opera pubblica e quella dell'area sulla quale insiste.

18. A fini acceleratori è possibile procedere in deroga al Regio decreto 30 novembre 1923 n. 3267, articoli 7 e 17, e legge 6 dicembre 1991, n. 394, articolo 13 e Titolo III, nei limiti di quanto strettamente necessario per la realizzazione e il ripristino della viabilità e delle opere di urbanizzazione.

Art. 7
(Conferenza dei servizi speciale)

1. Al fine di accelerare e semplificare ulteriormente l'attività amministrativa, in deroga all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, è istituita la Conferenza di servizi speciale, che opera ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 7 dell'ordinanza n. 110 del 2020.
2. La conferenza è indetta dal sub Commissario, che la presiede e ne dirige i lavori, i quali possono svolgersi anche in modalità telematica. La conferenza speciale si svolge, di norma, in forma simultanea e in modalità sincrona.
3. I lavori della conferenza si concludono, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data dell'indizione della stessa.
4. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dal sub Commissario, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. Il dissenso manifestato in sede di conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.
5. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in deroga all'articolo 14-quater, comma 3, della legge n. 241 del 1990, è rimessa alla decisione del Commissario, che si pronuncia entro quindici giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l'intesa non è raggiunta entro sette giorni, il Commissario può comunque adottare la decisione.
6. I pareri, le autorizzazioni, i nulla-osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 2, sono resi dalle Amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.
7. La Conferenza di cui al presente articolo opera per tutta la durata degli interventi di cui all'articolo 1.

Art. 8

(Collegio consultivo tecnico)

1. Per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura che dovessero insorgere in corso di esecuzione dei singoli contratti relativi all'intervento unitario, e per l'intera durata degli interventi, il soggetto attuatore, sentito il sub Commissario, può costituire

il collegio consultivo tecnico di cui all'articolo 215 del decreto legislativo n. 36 del 2023, con le modalità ivi previste, anche per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023.

2. Allo scopo di garantire unitarietà e continuità nella gestione dell'intervento complessivo, ai fini della composizione del collegio consultivo tecnico di ciascun contratto di cui alla presente ordinanza, il soggetto attuatore preferibilmente designa sempre i medesimi soggetti quali propri componenti per la partecipazione alle relative sedute, in deroga al comma 8, dell'articolo 6, del decreto legge n. 76/2020.

3. In caso di disaccordo tra le parti, il presidente del collegio consultivo tecnico è nominato dal Commissario straordinario secondo le modalità previste all'articolo 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020; in caso di mancata costituzione dell'elenco previsto dal richiamato articolo 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020, il presidente è nominato dal Commissario straordinario con le modalità dal medesimo individuate.

4. Alle determinazioni del collegio consultivo tecnico si applica la disciplina di cui agli articoli 261 e 217 del decreto legislativo n. 36 del 2023.

5. Il soggetto attuatore, sentito il sub Commissario, individua prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto le specifiche funzioni e i compiti del collegio consultivo tecnico. Con riferimento al compenso da riconoscere ai componenti del collegio consultivo tecnico, trova applicazione l'articolo 5, comma 5, dell'ordinanza n.109 del 2020. I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce "spese impreviste".

Art. 9

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di € 14.274.040,46, di cui € 1.253.794,64 già finanziati a valere sull'Ordinanza n. 109 del 2020 e i restanti € 13.020.245,82, a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità, come da importi dettagliati all'articolo 1 della presente ordinanza.

2. L'importo da finanziare per singolo intervento è determinato all'esito dell'approvazione del progetto nel livello definito per ciascun appalto.

3. Fatte salve le modifiche preventivamente individuate nei documenti di gara ed eventuali ulteriori esigenze strettamente connesse alla realizzazione della singola opera, le eventuali disponibilità finanziarie possono essere utilizzate:

a) per il completamento dell'opera da cui le stesse si sono generate; in tal caso il sub Commissario autorizza il soggetto attuatore all'utilizzo delle predette disponibilità finanziarie;

b) per il completamento di altri interventi tra quelli di cui all'articolo 1, anche a copertura di eventuali maggiori costi dei singoli interventi; in tal caso il sub Commissario autorizza, con proprio decreto e su delega del Commissario straordinario, l'utilizzo delle disponibilità finanziarie su proposta del soggetto attuatore.

4. Ai fini di quanto previsto al comma 3:

a) le disponibilità finanziarie su interventi relativi a singoli edifici derivanti da ribassi d'asta sono rese immediatamente disponibili nella misura dell'80% dell'importo;

b) all'esito del collaudo sono rese disponibili tutte le disponibilità finanziarie maturate a qualsiasi titolo sul quadro economico.

5. Nel caso in cui le disponibilità finanziarie di cui al comma 3 non fossero sufficienti a coprire gli scostamenti tra gli importi degli interventi programmati e quelli effettivamente derivanti dall'approvazione dei progetti e dai relativi computi metrici, ai relativi oneri si provvede con le risorse del "Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali" di cui all'articolo 3 dell'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021; in tal caso, il Commissario straordinario, con proprio decreto, attribuisce le risorse necessarie per integrare la copertura finanziaria degli interventi programmati.

6. Ove non ricorra l'ipotesi di cui al comma 5, le eventuali economie che residuano al termine degli interventi di cui all'articolo 1, tornano nella disponibilità del Commissario straordinario.

7. Agli interventi in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. si applica l'articolo 8 dell'ordinanza 109 del 2020 ai fini della rideterminazione degli importi e del concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico.

Art. 10

(Dichiarazione d'urgenza ed efficacia)

1. In considerazione della necessità di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticità, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'articolo 33, comma 1, quarto periodo, del decreto legge n.189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.

Il Commissario straordinario
Sen. Avv. Guido Castelli



ORDINANZA SPECIALE COMUNE DI CORTINO

Allegato 1



RELAZIONE ISTRUTTORIA

Luglio 2023



**RELAZIONE ISTRUTTORIA ALL'ORDINANZA SPECIALE
"INTERVENTI IN COMUNE DI CORTINO
CAPOLUOGO E FRAZIONI"**



Sommario

1	Premessa	5
2	Contesto e Opere	7
2.1	Cortino.....	7
2.2	Opere Pubbliche.....	14
2.3	Edifici Privati.....	16
3	Criticità e urgenza	18
3.1	Aspetti Generali e di Contesto.....	18
3.2	Valutazione Specifica della Priorità	19
4	Valutazione delle Opere Pubbliche	24
4.1	Realizzazione area deposito materiali - Pagliaroli	24
	Descrizione	24
	Localizzazione.....	24
	Valutazione	25
4.2	Demolizione e Ricostruzione sede Comunale e Creazione Area Logistica di emergenza	25
	Descrizione	25
	Valutazione.....	26
4.3	Riparazione ed Adeguamento opere di urbanizzazione	27
	Descrizione	27
	Localizzazione.....	28
	Valutazione.....	30
4.4	Demolizione edificio per pericolo di pubblica incolumità - Elce.....	31
	Descrizione	31
	Localizzazione.....	31
	Valutazione.....	32
4.5	Demolizione e ricostruzione ostello	33
	Descrizione	33
	Valutazione.....	34
4.6	Realizzazione infrastrutture varie, creazione area sosta camper - "spazi sicuri"	35
	Descrizione	35
	Valutazione.....	35
5	Conformità di Spesa.....	37
5.1	Stima dei Costi.....	37
5.2	Gestione Finanziaria.....	38



6	Attuazione degli Interventi.....	39
6.1	Soggetto Attuatore	39
6.2	Coordinatore della Ricostruzione Privata	39
6.3	Cronoprogrammi.....	40
7	Misure di Accelerazione	43
7.1	Ricostruzione Pubblica.....	43
	Progettazione e Autorizzazione.....	43
	Affidamento di Servizi e Lavori	44
	Esecuzione dei Lavori.....	44
7.2	Ricostruzione Privata.....	45
7.3	Gestione e Monitoraggio degli Interventi	45
8	Conclusioni.....	47
	Allegato A	48



1 PREMESSA

Ai sensi dell'art.11 c.2 del D. L. n. 76/2020, conv. con mod. con L. n. 120/2020, il Commissario Straordinario ha, tra gli altri, il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici 2016/2017, al fine di disporre le misure acceleratorie necessarie a garantire la loro più rapida ed efficace attuazione. Tale compito è declinato dall'Ordinanza 110/2020 che individua criteri e modalità dell'azione Commissariale, introducendo l'Ordinanza Speciale, quale strumento di statuizione di procedure e organizzazione.

Secondo quanto previsto nell'Ordinanza 110/2020 al fine di ripristinare il territorio nel suo aspetto fisico e nelle sue funzioni sociali ed economiche, per gli interventi riconosciuti critici ed urgenti che divengono volano per il processo complessivo, è ragionevole operare la messa in atto di modalità accelerate di attuazione, anche definendo procedure semplificate e velocizzate per l'intera filiera dei processi di realizzazione dell'opera pubblica, dalla progettazione all'approvazione, dall'affidamento di lavori e servizi alla costruzione.

La presente relazione, allegata alla Ordinanza Speciale Cortino, riferisce circa gli esiti dell'istruttoria condotta congiuntamente con l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Abruzzo e con il Comune di Cortino, per la definizione delle azioni e delle attività da porre in atto per avviare la ricostruzione complessiva non del solo centro storico del capoluogo, ma anche delle frazioni nonché del territorio aperto, anche individuando le opere la cui ricostruzione o ripristino assume carattere di particolare urgenza e criticità, in relazione a funzioni e caratteristiche proprie o all'interconnessione con la ricostruzione del tessuto sociale ed economico della città e del territorio.

Questa visione complessiva della ricostruzione, unitaria e coordinata, trae fondamento dalla Proposta di Programma Straordinario di Ricostruzione, relativa al Comune di Cortino adottato dall'amministrazione comunale con Delibera Consiliare n. 16 del 6 giugno 2023 ai sensi dell'Ordinanza 107/2020.

Nel seguito, dunque, viene descritto il contesto da cui origina la richiesta del Comune di Cortino, effettuata con nota del Sindaco prot.3051 del 30/06/2023, di attivazione dei poteri straordinari ai sensi dell'Ordinanza 110/2020, vengono valutate ed analizzate in termini di priorità e costi le opere dallo stesso proposte. Viene altresì ribadita la necessità di introdurre per il complesso di interventi, un quadro di misure derogatorie ed acceleratorie; sono altresì definiti i cronoprogrammi conseguenti la sua adozione.



L'Amministrazione Comunale di Cortino, per la valutazione degli interventi proposti, ha predisposto alcuni documenti comprovanti la stima dei costi e dei tempi relativi alla realizzazione dei singoli interventi. Tale documentazione, redatta anche con il supporto diretto dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Abruzzo è stata poi formalmente approvata come parte integrante della proposta di PSR sopra citata.



Il Sub Commissario e il personale della struttura Commissariale, congiuntamente con l'USR Abruzzo, hanno effettuato sopralluoghi e incontri tecnici, con l'obiettivo di acquisire consapevolezza dei luoghi, notizie, atti e documenti utili ad inquadrare il quadro di esigenze e individuare priorità d'azione.

La presente relazione riferisce dunque gli esiti delle valutazioni condotte insieme all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Abruzzo ai soli fini istruttori dell'Ordinanza Speciale sopra richiamata. Gli elementi descrittivi e informativi in essa contenuti non costituiscono base per lo sviluppo di atti procedimentali per la progettazione o l'affidamento della progettazione degli interventi, che devono invece essere determinati e verificati specificatamente dal RUP del singolo intervento.

2 CONTESTO E OPERE

2.1 CORTINO

Il territorio comunale, disposto alle pendici dei Monti della Laga, possiede 19 frazioni oltre al capoluogo che rappresenta il paese più alto della provincia teramana (982m s.l.m).



Il termine Cortino è probabilmente un diminutivo di "corte" ad indicare un piccolo podere abitato da coloni. Il toponimo compare per la prima volta nel 1029, benché copiosi resti di epoca romana siano stati rinvenuti su tutto il suo territorio. Nella frazione di Pagliaroli, in particolare, gli scavi effettuati nel 1997 hanno restituito i resti di un tempio del III-II sec a.C. dedicato a Giove e numerosi reperti, tra i quali una pregevole testa di Athena, conservata oggi al Museo archeologico di Chieti. Nel XII secolo il territorio di Cortino appartiene al Vescovo di Teramo e dal 1529 entra a far parte dello Stato della Montagna di Roseto degli Acquaviva, che ne mantengono il controllo fino all'arrivo dei francesi nel 1799. Nel 1813 l'antico feudo viene diviso nei due comuni odierni di



Crognaleto e Cortino. La circoscrizione territoriale attuale risale al 1° maggio 1816, quando furono istituite le circoscrizioni amministrative del Regno delle Due Sicilie; con R.D. 6/12/1868, fu soppresso il Comune di Valle San Giovanni e le frazioni di Casanova, Collegiesco e Faieto furono annesse al Comune di Cortino.

Di antichissima origine sono anche i piccoli centri che circondano Cortino: Casagrega (Casareco nell'XI sec.), Casanova, Faieto e Comignano. Tra le principali frazioni sono anche Padula, anticamente Rocca di Padula, conosciuta già dal sec. XII, Servillo, con l'importante Chiesa dell'Annunziata (Santa Maria de Sirbillo), Altovia, interamente costruita con pietra arenaria, semiabbandonata ed oggi in fase di recupero, Pezzella ed Elce.

Da Elce si diparte il Sentiero natura dell'Abete bianco, percorso che percorre il Monte Bilanciere conducendo all'Abetina di Cortino, uno dei pochi nuclei spontanei di abete bianco rimasti su tutto l'Appennino centrale. La natura selvaggia del territorio, integra ed incontaminata, ricadente all'interno del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, presenta un'elevata potenzialità turistica, collegata ai percorsi naturalistici ed alle ricchezze ambientali. L'area è interessata da marginalità economica e sociale, carenza di imprenditorialità e fenomeni di abbandono e spopolamento. A rappresentare uno svantaggio è, soprattutto, la difficile accessibilità dei servizi e la loro inadeguatezza rispetto alle necessità. In particolare, nell'ambito dell'istruzione, a causa della notevole frammentazione dei plessi scolastici, della distribuzione non omogenea di attrezzature tecnologiche per la didattica, dei disagi nella mobilità, il territorio è esposto al rischio di povertà educativa. La sanità territoriale di prossimità non ha risorse e strutture sufficienti a ridurre i ricoveri evitabili e il flusso di pazienti verso le strutture ospedaliere, distanti e non agevolmente raggiungibili. Si riscontrano rilevanti problemi nella mobilità tra le stesse frazioni comunali e verso i centri più grandi, anche a causa delle connotazioni morfologiche del territorio, con tempi di percorrenza piuttosto lunghi per la fatiscenza della rete stradale e le carenze nel trasporto pubblico.

Il Comune di Cortino confina a Sud con i Comuni di Crognaleto e Montorio al Vomano, ad est con il Comune di Teramo a nord con i Comuni di Rocca Santa Maria e Torricella Sicura ed ad ovest con la Regione Lazio. La superficie territoriale interessata è rappresentata dalla totalità del territorio del Comune di Cortino ovvero di circa 63 Km².


Parte di tale territorio ricade nell'area del Parco Nazionale Gran Sasso - Monti della Laga (Zona di Protezione Speciale - ZPS IT7110128). All'interno di tale area tutelata è presente il Sito di Interesse Comunitario: Monti della Laga e lago di Campotosto (Codice IT7120201).

Il territorio cortinese risulta costituito da 20 frazioni territorialmente circoscritte e costituite da un numero limitato di fabbricati isolati ed aggregati edilizi raggiungibili dalle poche vie di comunicazioni che attraversano l'intero territorio. Alcune frazioni risultano ricomprese nei perimetri del Parco Gran Sasso e Monti della Laga, in particolare le frazioni di: – Macchiatornella, Padula, Lama, Vernesca, Piano Fiumata, Pezzelle Caiano, Agnova, Cortino, Comignano, Altovia, Casagrega, Elce; mentre rimangono fuori dal perimetro del Piano del Parco le frazioni di: – Pagliaroli, Servilio, Casanova, Casale, Faieto, Cunetta, Collegiesco. L'intero territorio comunale è assoggettato al PRP (Piano Regionale Paesistico) definito come il principale strumento di pianificazione volto alla tutela del paesaggio, del patrimonio naturale storico e artistico, al fine di promuovere l'uso sociale e la razionale utilizzazione delle risorse, nonché la difesa attiva e la piena valorizzazione dell'ambiente".

Sul territorio comunale sono presenti, con ubicazione nella frazione di Pagliaroli, una scuola materna ed una scuola elementare. I luoghi di culto sono presenti in località Macchiatornella, Padula, Vernesca, Caiano, Agnova, Elce, Comignano, Cortino, Casagrega, Servilio, Pagliaroli, Collegiesco, Casanova, Cunetta e Faieto. Le attrezzature amministrative e per pubblici servizi, assistenziali, culturali sono dislocate in località Pagliaroli. Gli spazi pubblici a parco per il gioco e lo sport sono presenti in frazione Pagliaroli, Faieto e Padula.

CAPOLUOGO E FRAZIONI

Seguendo la numerazione sulla mappa di seguito le immagini del Capoluogo e delle frazioni




01) Cortino, 02) Altovia, 03) Casagrega, 04) Comignano, 05) Fonte palumbo, 06) Servilio, 07) Pagliaroli, 08) Collegiesco, 09) Cunetta, 10) Casanova, 11) Faieto, 12) Elce, 13) Agnova, 14) Caiano, 15) Pezzelle, 16) Piano Fiumata, 17) Vernesca, 18) Lama, 19) Padula, 20) Macchiatornella.




01) Cortino – Capoluogo



02) Altovia



03) Casagreca




04) Comignano

06) Fonte Palumbo



07) Servillo





08) Pagliaroli



09) Collegiesco

10) Cunetta



11) Casanova





12) Casale - Faieto




13) Elce



13) Agnova

14) Caiano

15) Pezzelle



16) Piano Fiumata



17) Vernesca




18) Lame



19) Padula

20) Macchiatornella



Tutto il territorio ha subito notevoli danni a seguito dei disastrosi eventi del 2016 e 2017 che hanno inoltre amplificato le carenze urbane già presenti consistenti in una mediocre qualità dello spazio costruito, con la conseguente perdita dei caratteri distintivi e materici delle frazioni.

Dall'Ordinanza Speciale si attende un forte impulso alla ricostruzione degli abitati sia del capoluogo che delle numerose frazioni.

Del resto l'auspicata rinascita del tessuto sociale ed economico per la definitiva ripresa della vita del territorio passa attraverso il recupero fisico e non solo di tutti i centri del comune di Cortino ed anche dei comuni limitrofi.



A tal fine, sulla base degli obiettivi contenuti nella proposta di Programma Speciale della Ricostruzione adottato da parte del Consiglio Comunale di Cortino, si è inteso necessario identificare gli interventi pubblici prioritari ed indispensabili a realizzare la dotazione urbanistica ed i servizi primari per il recupero del capoluogo e della riedificazione complessiva delle frazioni per dotarle della necessaria autonomia funzionale, nonché coniugare la realizzazione sinergica degli edifici privati con la fruizione da parte dei cittadini dei servizi pubblici essenziali.

A complemento della realizzazione dei servizi primari, si è rilevato altresì indispensabile rigenerare ovvero ricostruire gli edifici che costituivano per ciascuna frazione un rilevante riferimento per la vita sociale, economica e culturale della cittadinanza, consentendo una piena rigenerazione dei piccoli borghi.

Tuttavia, è necessario che la ricostruzione mantenga, o in alcuni casi recuperi, le caratteristiche identitarie e peculiari che contraddistinguono i borghi, ma allo stesso tempo, tenendo conto delle esigenze e delle concezioni tecniche attuali e tendendo verso un modello di insediamento sostenibile ed efficiente in grado di garantire un'elevata qualità della vita grazie all'utilizzo di soluzioni e sistemi tecnologici connessi e integrati.

2.2 OPERE PUBBLICHE

Le considerazioni suesposte inducono a ritenere necessario porre in atto un programma di recupero esteso, nel contesto più ampio della sua globalità, in relazione sia agli aggregati della ricostruzione privata individuati dal Comune di Cortino che alle opere pubbliche.

Per quanto concerne una visione complessiva del Programma delle Opere Pubbliche riguardante sia gli interventi già oggetto di programmazione commissariale sisma 2016 che quelli afferenti ad altre fonti di finanziamento, finanziati o in attesa di finanziamento, si rimanda al dettagliato elenco riportato al paragrafo B.1.c del PSR.

Appare di tutta evidenza che per recuperare al più presto il contesto territoriale del comune di Cortino nel suo complesso attraverso lo strumento dell'Ordinanza Speciale risulta necessario integrare gli interventi pubblici già finanziati con quelli ritenuti prioritari nella proposta di PSR nonché attuare, sempre col medesimo strumento, quelli già programmati che presentano però particolari profili di criticità ed urgenza, attuando così un ambizioso programma di recupero in grado di restituire gradualmente e tempestivamente l'intero territorio alla fruizione della popolazione.

In coerenza con l'individuazione degli interventi indicati nel PSR, e di quelli già realizzati, in corso di realizzazione o in fase di avvio, sono individuate le ulteriori opere comunque propedeutiche alla



ricostruzione privata dei centri abitati del territorio comunale, sia quelle incluse nelle porzioni di tessuto residenziale privato di cui fanno parte o che rappresentano opere necessarie per la ripresa della vita sociale, economica e culturale dei centri abitati. Tutte queste opere si rilevano come di particolare criticità e urgenza.

Gli interventi individuati come opere funzionali e propedeutiche alla ricostruzione pubblica, anche specificati come prioritari nella proposta di PSR del Comune, sono di seguito indicati.

1 – area deposito materiali – pagliaroli

2 – demolizione e ricostruzione sede comunale e creazione area logistica di emergenza

3 – riparazione ed adeguamento opere di urbanizzazione

Questo intervento è necessario in molte delle diverse località abitate del territorio di Cortino ed in particolare:

a - CORTINO

b - FAIETO/CASALE FAIETO

c - PIANO FIUMATA

d - VERNESCA

e - LAME

f - COMIGNANO


g - CASANOVA

4 – demolizione, ricostruzione e sistemazioni municipio - pagliaroli

5 – demolizione e ricostruzione ostello - cortino

6 – realizzazione infrastrutture varie, creazione area sosta camper-"spazi sicuri" - macchiatornella

Di seguito la localizzazione nel territorio degli interventi prioritari



2.3 EDIFICI PRIVATI

Come noto una delle particolarità che caratterizza il comune di Cortino è l'estrema frammentazione del tessuto urbano danneggiato dagli eventi sismici 2016 e 2017.

Pur con incidenza diversa edifici inagibili si rinvencono pressoché in tutte le frazioni; a fronte di 358 esiti di inagibilità di vario grado, da B (114) ad E (161), risultano presentate solo 77 richieste di contributo di cui 30 concesse.

L'Ordinanza Speciale potrà quindi, con l'accelerazione dell'esecuzione delle opere pubbliche, contribuire a dare slancio anche alla ricostruzione privata per perseguire l'obiettivo finale che è quello di una ricostruzione rigenerante il tessuto sociale, produttivo ed economico dell'intero territorio.

Per quanto concerne la Disciplina degli interventi edilizi, a partire dalla fine del 2016, il quadro di riferimento normativo per l'attività della ricostruzione privata post eventi sismici 2016-2017 è stato profondamente innovato. In particolare:

Art. 12, comma 2, DL 189/2016 come integrato dalla L. 120/2020 di conversione del decreto "Semplificazioni", ora art.2 comma 5 del Testo Unico della Ricostruzione Privata:



"..... Nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis gli interventi di ricostruzione di edifici privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti, od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, sono in ogni caso realizzati con SCIA edilizia, sono autorizzati ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, anche con riferimento alle modifiche dei prospetti senza obbligo di speciali autorizzazioni."

Il citato art. 3-bis, co. 2, prevede che *"... gli interventi di ricostruzione di edifici pubblici o privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, anche in deroga ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, a condizione che detti interventi siano diretti alla realizzazione di edifici conformi a quelli preesistenti quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico e configurazione degli esterni, fatte salve le modifiche planivolumetriche e di sedime necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, igienico-sanitaria e di sicurezza."*

Il DL Semplificazione, infatti, ammette interventi di ristrutturazione edilizia con modifiche di sagoma, prospetti e volumi (nell'ambito della "conformità" dell'art. 3-bis), attuabili con S.C.I.A. edilizia e senza autorizzazione paesaggistica, ma che invece, ai sensi del DPR 380/2001, sono consentiti solo con permesso di costruire, autorizzazione paesaggistica e, in zona A, previo piano di recupero.



3 CRITICITÀ E URGENZA

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è possibile identificare, d'intesa con i Presidenti di Regione e su proposta dei Sindaci gli interventi o opere pubbliche, urgenti e di particolare criticità, nonché gli interventi di ricostruzione dei centri storici e dei nuclei urbani, di cui è necessario procedere all'immediata attuazione.

Per queste opere, ai sensi dell'Ordinanza 110/2020 è possibile stabilire procedure accelerate di progettazione, autorizzazione, appalto ed esecuzione, anche in deroga alle normative vigenti.

Risulta dunque requisito necessario per l'inserimento di un'opera pubblica nell'alveo di una Ordinanza Speciale, riconoscerne i caratteri specifici di urgenza e criticità in relazione al più ampio contesto della ricostruzione pubblica nei Comuni del cratere sismico.

La Proposta di Programma Straordinario di Ricostruzione relativa all'intero territorio del Comune di Cortino, approvata dal Comune con Delibera Consiliare n.16 del 6 giugno 2023 ai sensi dell'Ordinanza 110/2020, identifica al suo interno le opere pubbliche ritenute necessarie a dare impulso alla ricostruzione, indicando quelle che tra queste assumono particolare priorità di realizzazione.

Le analisi condotte dal Comune, formalizzate nelle scelte fondanti detto Programma, di per sé attestano l'importanza degli interventi identificati, correlata all'alto interesse pubblico di una ricostruzione unitaria e armonica dei centri abitati.

Si è tuttavia ritenuto opportuno procedere ad un'analisi ulteriore dei caratteri di urgenza e criticità delle singole opere, valutando aspetti generali connessi alla ricostruzione dei centri storici, ma anche formulando un metodo quali-quantitativo che, seppur semplificato, stabilisca parametri univoci ed oggettivi di giudizio, in grado di esplicitare e ponderare gli attributi propri dei differenti interventi di ricostruzione in relazione agli obiettivi dell'azione Commissariale.

3.1 ASPETTI GENERALI E DI CONTESTO

Gli interventi individuati nella proposta di Programma Straordinario di Ricostruzione, approvato dal Comune di Cortino con Delibera Consiliare n.16 del 6 giugno 2023 risultano essere di particolare valore per la comunità locale perché interessano tutto il territorio comunale e concernono, alternativamente, infrastrutture essenziali per la ricostruzione, anche degli edifici privati, ed opere pubbliche dotate di un ruolo particolarmente importante per la collettività sotto il profilo funzionale, socio-economico e simbolico-identitario.



Nello specifico, la proposta di PSR ha identificato i nuclei urbani da ricostruire e rivitalizzare nella configurazione volumetrica e architettonica preesistente, secondo le disposizioni di cui all'ordinanza n.107 del 2020.

Per dare a tale ricostruzione la necessaria speditezza è opportuno un continuo coordinamento logistico e temporale tra gli interventi unitari di ricostruzione degli aggregati edilizi privati, come individuati dal Comune ai sensi dell'art. 11, comma 8, del decreto-legge n. 189 del 2016 e gli interventi di ricostruzione degli edifici pubblici e di culto e gli interventi di ricostruzione delle infrastrutture a rete relative a viabilità e sottoservizi.

Peraltro, la ricostruzione degli edifici prioritari, pubblici e privati, nonché il rifacimento degli spazi pubblici aperti riveste carattere di urgenza per consentire l'immediata rivitalizzazione sociale ed economica della città in tutte le sue articolazioni territoriali, anche per impedire che l'aggravarsi della situazione statica delle singole strutture possa pregiudicare la salvaguardia e la tutela degli edifici, con particolare riguardo a quelli di pregio storico architettonico.

Inoltre, la ricostruzione dei sottoservizi, il ripristino e la rifunzionalizzazione delle reti e della viabilità rivestono carattere di urgenza in quanto propedeutiche e necessarie anche alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati dei centri abitati.

Se la demolizione e ricostruzione del Municipio assume intrinsecamente carattere di urgenza essendo oltre che fulcro della vita amministrativa anche elemento simbolico ed identitario della comunità, sotto diversi profili, anche la demolizione e ricostruzione dell'Ostello e la creazione dello spazio sicuro - area sosta camper, rivestono detto carattere.

Si ritiene pertanto necessario, alla luce di quanto sopra considerato, per dare avvio al Programma Straordinario di Ricostruzione, intervenire con lo strumento dell'Ordinanza Speciale la cui concretezza consentirà l'accelerazione non solo del recupero degli aggregati dell'edilizia privata ma anche della realizzazione delle opere pubbliche che, incluse in tale Programma, rivestono i caratteri della criticità ed urgenza.

3.2 VALUTAZIONE SPECIFICA DELLA PRIORITÀ

Come premesso, partendo da questa analisi di contesto, si è ritenuto opportuno procedere ad una valutazione puntuale delle singole opere al fine di inquadrarle nel quadro di esigenze connesso al complesso delle attività di ricostruzione dell'intero territorio comunale e delinearne i caratteri di urgenza e criticità in relazione a obiettivi specifici, ma riconoscibili di valenza generale nel ripristino del danneggiamento occorso nei diversi Comuni ricompresi all'interno del cratere sismico.



Trattandosi di interventi di varia tipologia e finalità, complessivamente tesi alla ricostruzione dei centri abitati, ma in differenti modalità, ci si è orientati verso una valutazione quali-quantitativa che comprenda e consideri la totalità delle azioni, siano esse di restituzione di identità o di funzionalità dei luoghi, piuttosto che di salvaguardia, con un criterio al contempo rappresentativo del caso specifico e correlato alla strategia d'insieme.

La valutazione delle priorità nella trasformazione urbana e territoriale costituisce, infatti, un problema complesso che, per poter essere risolto, necessita della simultanea considerazione di un ampio spettro di aspetti comprendenti sia elementi tecnici, basati su osservazioni empiriche, sia elementi non tecnici, basati su valori sociali, in base ad una visione pluralistica e sistemica del problema.

A tal fine ci si è orientati verso un'analisi multicriteri, in grado di fornire una base razionale a problemi di scelta caratterizzati da differenti obiettivi e criteri. In particolare, si è utilizzato un metodo di analisi a processo gerarchico che consente prevalentemente di assegnare una priorità ad una serie di alternative decisionali, mettendo in relazione criteri caratterizzati da valutazioni qualitative e quantitative e quindi non direttamente confrontabili, combinando scale multidimensionali di misure in una singola scala di priorità. Uno strumento che si caratterizza come lo sviluppo generalizzato della più semplice analisi lineare e si configura come particolarmente indicato per affrontare problemi decisionali complessi, difficilmente rappresentabili mediante uno schema lineare in quanto comprendenti dipendenze, interazioni e retroazioni.

Il metodo si basa sulla scelta di due obiettivi ritenuti fondanti i principi dell'azione Commissariale per la ricostruzione dei centri abitati danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, rispetto ai quali misurare il valore dell'intervento in termini di priorità, intesa come sintesi di urgenza e criticità:

- **la rinascita della città**, intesa come tessuto sociale ed economico fondante la vita dell'agglomerato urbano;
- **la velocità della ricostruzione**, intesa come efficacia ed efficienza dei processi di ricostituzione fisica dell'edificato e degli spazi urbani.

Per ciascuno di questi due obiettivi strategici sono stati identificati tre criteri specifici, che descrivono gli aspetti ritenuti rilevanti, attribuendo ad essi un punteggio di importanza relativa tramite l'assegnazione di un peso percentuale.

In relazione all'obiettivo di agevolare e accelerare la rinascita della città, sono stati identificati i seguenti criteri:



1 - Ripristino della funzione pubblica

Il criterio valuta la rilevanza della funzione pubblica che l'opera assolve nella città, anche in relazione all'essenzialità dei servizi pubblici alla persona o alla collettività che la sua realizzazione ripristina in disponibilità.

2 - Ricostituzione di valore identitario per la comunità

La ricostruzione dell'identità di un luogo si fonda sulla ricostituzione di alcuni elementi simbolici e peculiari che costituiscono valore differenziato rispetto al quotidiano utile, ma di spiccata caratura. Il criterio valuta dunque la rilevanza dell'opera come simbolo identitario della comunità, anche in relazione all'effetto di volano sulla ricostruzione che la sua realizzazione può indurre, in termini di percezione di rinascita della città e di volontà di riappropriarsi dei luoghi e della vita in città.

3 - Rilancio sociale ed economico

Il criterio valuta le ricadute potenziali sulla città connesse alla realizzazione dell'opera, in termini di rilancio dello sviluppo di attività economiche, sociali e di aggregazione, motore della reale ricostituzione del tessuto sociale ed economico che rende viva una città.

In relazione all'obiettivo di massimizzare la velocità della ricostruzione, sono stati identificati i seguenti criteri:

4 - Salvaguardia del valore culturale, artistico e paesaggistico

Il criterio valuta la necessità di una tempestiva salvaguardia del valore culturale, artistico o paesaggistico dell'opera o dei beni in essa contenuti, anche in relazione all'eventuale permanere di un'esposizione a rischio di deterioramento per l'azione di agenti esogeni o fenomeni naturali, nonché all'eventuale ammaloramento di strutture provvisorie di messa in sicurezza (puntellature in legno, tirantature in acciaio, cerchiature in fasce di poliestere), atteso il tempo trascorso dalla loro realizzazione.

5- Propedeuticità per la ricostruzione

Il criterio valuta l'improcrastinabilità di alcuni interventi in quanto prodromici o strumentali alla realizzazione di altri e ulteriori interventi di ricostruzione dell'edificato pubblico o privato dell'abitato.

6 - Ottimizzazione dei processi di cantierizzazione della ricostruzione

Il criterio valuta l'utilità di una realizzazione anticipata dell'opera al fine di ottimizzare l'ordinato sviluppo delle fasi di successiva cantierizzazione dell'abitato.



Questi criteri riferiscono complessivamente a valutazioni qualitative e quantitative tra loro differenti, ma interagenti e correlate, ancorché non direttamente confrontabili. Si è quindi espressa l'importanza relativa che ciascuno assume nel conseguimento dell'obiettivo di riferimento, assegnando un peso normalizzato su una scala da 0 a 1, come riportato nella tabella seguente.

Obiettivo	Criterio Specifico	Peso
Rinascita della città	Ripristino Funzione Pubblica	0.2
	Ricostituzione Valore Identitario	0.1
	Rilancio Sociale ed Economico	0.1
Velocità della ricostruzione	Salvaguardia Valore culturale e artistico	0.2
	Propedeuticità di Ricostruzione	0.3
	Ottimizzazione delle cantierizzazioni	0.1

I punteggi da utilizzare per il giudizio su ciascun criterio, e quindi in generale per il conseguimento degli obiettivi posti, sono, in linea di massima, arbitrari e corrispondono al numero di livelli qualitativi che si è inteso considerare. In particolare, si è considerata una scala di valutazione che varia da 0 a 5, dove ogni livello della scala corrisponde alla valutazione di seguito riportata.

Giudizio di Conseguimento	Punteggio
Assente	0
Basso	1
Percettibile	2
Significativo	3
Rilevante	4
Elevato	5

La valutazione ponderata si fonda così su obiettivi strategici chiari, e su criteri riconoscibili ed oggettivi, i cui valori costituiscono elemento di distinzione della priorità di intervento, intesa come urgenza e criticità nella realizzazione delle opere.

Nel rapporto ponderato tra criterio e giudizio di conseguimento si ottiene un risultato variabile tra 0 e 5. Un valore pari o superiore a 2.5, risultante dunque nella metà superiore del range di variazione, viene ritenuto rispondere ai requisiti di urgenza e criticità per l'inserimento dell'opera nell'Ordinanza Speciale.



Questo metodo di analisi viene quindi applicato alle singole opere di cui si prevede l'inserimento in ordinanza, illustrandone dettagli e risultati nel capitolo successivo, unitamente ad una sintetica descrizione dell'intervento.

Nel caso di specie la valutazione di cui sopra sarà fatta "cumulativamente" per l'intervento di Riparazione ed adeguamento opere di urbanizzazione, articolato in ben 8 sotto-interventi riguardanti altrettante località del comune di Cortino, poiché presentano tutti i medesimi profili tecnici e perseguono gli stessi obiettivi.

4 VALUTAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

4.1 REALIZZAZIONE AREA DEPOSITO MATERIALI - PAGLIAROLI

Descrizione

La necessità di realizzare un'area per il deposito materiali si configura come opera necessaria per gestire la criticità principale della realizzabilità degli interventi, all'indomani degli eventi sismici 2016/2017, che si configura nella conformazione morfologia del territorio e caratteristica degli abitati e che non garantisce quasi disponibilità di adeguati spazi liberi e pianeggianti per allestire la cantierizzazione, lo stoccaggio del materiale, nonché nella viabilità inadeguata.

Per risolvere tale problematica l'amministrazione ha preso in considerazione diverse opzioni, confrontando un'ipotesi diffusa sul territorio (con numerosi punti di raccolta) ad un'altra che prevedesse la concentrazione di tali funzioni in un'unica area. È stata scelta quindi un'unica area, in posizione baricentrica, dislocata in località Pagliaroli che di fatto rappresenta il centro amministrativo, sociale ed economico dell'intero territorio. Tale area risulta già oggi parzialmente urbanizzata e permetterà una logistica adeguata allo svolgimento dei numerosi cantieri.

Localizzazione

L'intervento previsto insiste nella località di Pagliaroli e nell'area individuata nella foto seguente:





Valutazione

Sulla base delle valutazioni specifiche condotte, il valore complessivo dell'opera in termini di priorità di intervento risulta dalle tabelle seguenti.

Obiettivo	Criterio Specifico	Valutazione
Rinascita della città	Ripristino Funzione Pubblica	Il progetto nasce dalla necessità di realizzare un'area per il deposito, stoccaggio con viabilità annessa finalizzato a risolvere criticità legate alla difficile cantierizzazione degli interventi. Indirettamente necessario per il ripristino della funzione pubblica.
	Ricostituzione Valore Identitario	L'intervento riveste un valore funzionale ma non identitario per la comunità.
	Rilancio Sociale ed Economico	La soluzione a criticità di cantierizzazione che l'intervento può apportare sarà sicuramente funzionale al rilancio economico e sociale del territorio.
Velocità della ricostruzione	Salvaguardia Valore culturale e artistico	Nessun valore culturale e artistico
	Propedeuticità di Ricostruzione	L'intervento presenta particolari valori di propedeuticità.
	Ottimizzazione delle cantierizzazioni	La cantierizzazione si può fare in maniera agevole

Obiettivo	Criterio Specifico	Peso	Giudizio di Conseguimento	Valore dell'intervento
Rinascita della città	Ripristino Funzione Pubblica	0.2	4	0,8
	Ricostituzione Valore Identitario	0.1	1	0,1
	Rilancio Sociale ed Economico	0.1	3	0,3
Velocità della ricostruzione	Salvaguardia Valore culturale e artistico	0.2	0	0
	Propedeuticità di Ricostruzione	0.3	4	1,2
	Ottimizzazione delle cantierizzazioni	0.1	5	0,5
TOTALE				2,9

4.2 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SEDE COMUNALE E CREAZIONE AREA LOGISTICA DI EMERGENZA

Descrizione

Gli eventi sismici che si sono susseguiti hanno causato danni estesi al patrimonio edilizio del comune di Cortino, tra questi spicca la sede Municipale, attualmente inagibile e delocalizzata in



frazione Cunetta. Ai fini di preservare la pubblica incolumità degli spazi pubblici, occorre demolire il fabbricato che ospitava tutte le attività comunali in quanto a causa del suo danneggiamento genera anche un rischio esterno verso il fabbricato adiacente, scuola elementare materna, rischio rilevato attraverso l'elaborazione di una scheda Aedes redatta in data 23.02.2017 ID 83202 con esito di agibilità F. Come detto, la frazione di Pagliaroli dove insiste l'edificio comunale da demolire e ricostruire, rappresenta il centro amministrativo di tutto il Comune, vista la presenza oltre che della sede municipale, di altri servizi essenziali per la comunità quali farmacia, ufficio postale e scuola. Il nuovo progetto della sede comunale, finanziato attraverso fondi sisma 2016 (ordinanza 109), in ragione di ciò la ricostruzione non può limitarsi al solo edificio ma, anche ai fini di una migliore fruibilità da parte degli utenti provenienti dalle varie frazioni dislocate sul territorio, comprenderà anche la razionalizzazione delle aree pertinenziali e degli accessi viari. La ricostruzione della sede Municipale e la riqualificazione delle aree ad esso funzionali riveste un ruolo strategico anche da un punto di vista sociale, perché di fatto crea un punto di aggregazione e di incontro, considerata la posizione baricentrica della frazione di Pagliaroli nell'ambito del territorio comunale.

Valutazione

Sulla base delle valutazioni specifiche condotte, il valore complessivo dell'opera in termini di priorità di intervento risulta dalle tabelle seguenti.

Obiettivo	Criterio Specifico	Valutazione
Rinascita della città	Ripristino Funzione Pubblica	La ricostruzione del Municipio, previa demolizione della vecchia sede, in sostituzione di quella provvisoria, si inquadra appieno nella fattispecie del ripristino di una funzione pubblica.
	Ricostituzione Valore Identitario	L'intervento riveste un diretto valore essenziale ed identitario per la comunità che si riconosce in luoghi che possono definirsi "simbolo" della stessa; tra questi luoghi c'è indubbiamente la "casa comune".
	Rilancio Sociale ed Economico	Ai fini dell'interesse pubblico è stata condotta una valutazione costi benefici e risulta più efficace ed efficiente per gli aspetti gestionali la ricostruzione; essa inoltre offre un maggior grado di soddisfacimento dei fabbisogni della collettività e di maggiore comfort ambientale. L'incidenza sul fronte del rilancio economico è sicuramente un fattore importante, anche se indiretto nella fattispecie, mentre diretto lo è sul fronte sociale.
Velocità della ricostruzione	Salvaguardia Valore culturale e artistico	L'edificio da demolire non è di particolare pregio pertanto la sua realizzazione non costituisce salvaguardia di valore culturale o artistico; tale valore potrà essere un valore aggiunto con la debita attenzione alla qualità, anche architettonica, del ricostruito.



	Propedeuticità di Ricostruzione	L'intervento ha un elevato valore di propedeuticità dato che ad esso si legano le cause che hanno determinato l'attribuzione di un esito "F" all'adiacente scuola elementare e materna.
	Ottimizzazione delle cantierizzazioni	L'edificio da realizzare di fatto è ai margini di uno spazio aperto, quindi non dovrebbe essere condizionante rispetto ad altri processi di ricostruzione.

Obiettivo	Criterio Specifico	Peso	Giudizio di Conseguimento	Valore dell'intervento
Rinascita della città	Ripristino Funzione Pubblica	0.2	5	1,0
	Ricostituzione Valore Identitario	0.1	4	0,8
	Rilancio Sociale ed Economico	0.1	2	0,2
Velocità della ricostruzione	Salvaguardia Valore culturale e artistico	0.2	1	0,2
	Propedeuticità di Ricostruzione	0.3	3	0,9
	Ottimizzazione delle cantierizzazioni	0.1	2	0,2
TOTALE				3,3

4.3 RIPARAZIONE ED ADEGUAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE

Descrizione

In seguito agli eventi sismici 2016-2017 che hanno inciso negativamente sulla funzionalità dei sottoservizi, si riscontra la necessità di sostituirli con altri di nuova generazione data la maggiore richiesta di servizi tecnologici e dotazioni impiantistiche da ritenersi indispensabili alla vita civile. Alla crescita delle reti tecnologiche non è quasi mai seguito il corretto monitoraggio delle condizioni di compresenza di vari servizi, – entro la sezione ristretta delle vie pubbliche – né la redazione delle mappature con la precisa localizzazione dei condotti interrati sia nel tracciato principale che nei punti di ispezione e/o derivazione, etc., tantomeno una pianificazione coordinata delle stesse reti di servizio.

L'obiettivo della riorganizzazione dei sottoservizi in prima istanza è, quindi, la razionalizzazione delle reti tecnologiche di servizio nel sottosuolo, prevedendone la localizzazione ed il censimento ponendo le basi per una gestione più corretta e agevolata delle attività di manutenzione, estensione, modifica.

Gli interventi previsti consistono nel realizzare i sottoservizi con conseguente ripristino dello stato dei luoghi preesistenti o pre-sisma. In generale i sottoservizi comprendono tubature, cavidotti, cunicoli e percorsi riservati o protetti per distribuire i servizi urbani a rete.


Questi comprendono:

- a) adduzione dell'acqua potabile, industriale;
- b) fognatura delle acque reflue (liquami);
- c) drenaggio delle acque meteoriche e bianche (tombinatura);
- d) distribuzione dell'energia elettrica in bassa e media tensione (15–20 kV);
- e) illuminazione stradale e degli spazi pubblici;
- f) telecomunicazioni (telefono/fax, trasmissione dati, altri servizi).

La posa in opera di un elevato numero di tubazioni in una strada di limitata larghezza sarà realizzata con una polifora in grado di ospitare tutte le reti, ad eccezione della rete del gas che sarà alloggiata in sede propria.

Localizzazione

Gli interventi, tutti del tipo descritto nel paragrafo precedente, insistono nelle seguenti località delle quali si riportano stralci di planimetria catastale:





b – FAIETO/CASALE FAIETO



c - PIANO FIUMATA



d – VERNESCA



e – LAME



f – COMIGNANO



g – CASANOVA





Valutazione

Sulla base delle valutazioni specifiche condotte, il valore complessivo delle opere in termini di priorità di intervento risulta dalle tabelle seguenti.

Obiettivo	Criterio Specifico	Valutazione
Rinascita della città	Ripristino Funzione Pubblica	Il progetto nasce dalla necessità di sostituire (in seguito agli eventi sismici) e implementare le reti dei sottoservizi presenti sul territorio con il conseguente aumento di qualità dei servizi forniti agli utenti. Inoltre, vi sarà anche una maggiore possibilità di mantenere e verificare le reti in esercizio, che in passato non era possibile senza eseguire onerosi scavi, riparazioni e ripristini in sede stradale che nel corso del tempo causavano dissesti stradali.
	Ricostituzione Valore Identitario	L'intervento non riveste un diretto valore simbolico ed identitario per la comunità.
	Rilancio Sociale ed Economico	Ai fini dell'interesse pubblico è stata condotta una valutazione costi benefici e risulta più efficace ed efficiente per gli aspetti gestionali la ricostruzione; essa inoltre offre un maggior grado di soddisfacimento dei fabbisogni e di maggiore comfort ambientale. Il progetto a fronte dei costi di investimento, presenta diversi benefici: - miglioramento della fruibilità dei servizi agli utenti; - miglioramento delle reti di sotto-servizi; - miglioramento del deflusso delle acque superficiali realizzando la separazione tra acque bianche e nere.
Velocità della ricostruzione	Salvaguardia Valore culturale e artistico	L'intervento si configura con una funzione infrastrutturale di servizio ed è completamente realizzato sotto il livello di calpestio. La sua realizzazione non costituisce salvaguardia di valore culturale o artistico.
	Propedeuticità di Ricostruzione	L'intervento ha un elevato valore di propedeuticità, la sua realizzazione ha lo scopo di predisporre in anticipazione e razionalmente le reti dei servizi del centro storico per facilitarne la ricostruzione.
	Ottimizzazione delle cantierizzazioni	I manufatti edilizi in seguito ai cantieri della ricostruzione sono in continua evoluzione pertanto si dovrà rilevare, lungo le strade interessate, la presenza di edifici puntellati, crollati, e/o che presentano, all'esame visivo, situazioni di gravi instabilità. I sottoservizi andranno in ogni caso realizzati a una distanza minima di 50-60 cm dagli edifici. Si procederà a censire ed ubicare le caditoie, i pluviali, i pali della pubblica illuminazione, nonché le utenze rinvenibili a vista, quali le abitazioni, le attività commerciali (negozi, bar, ristoranti, ecc.), differenziando quelle attive da quelle sospese. Prima della realizzazione dei sottoservizi, si realizzerà per la rete idrica, idonea provvisoria al fine di non creare disservizi agli utenti in fase di sostituzione dei



		tronchi idrici Per quanto concerne la rete gas essa sarà esterna alla polifora e sarà posta in opera ad una profondità tra 1-1,20 m dal piano stradale.
--	--	---

Obiettivo	Criterio Specifico	Peso	Giudizio di Conseguimento	Valore dell'intervento
Rinascita della città	Ripristino Funzione Pubblica	0.2	5	1.0
	Ricostituzione Valore Identitario	0.1	0	0.0
	Rilancio Sociale ed Economico	0.1	4	0.4
Velocità della ricostruzione	Salvaguardia Valore culturale e artistico	0.2	0	0.0
	Propedeuticità di Ricostruzione	0.3	5	1.5
	Ottimizzazione delle cantierizzazioni	0.1	4	0.4
	TOTALE			3.3

4.4 DEMOLIZIONE EDIFICIO PER PERICOLO DI PUBBLICA INCOLUMITÀ - ELCE

Descrizione

L'intervento di demolizione del fabbricato in oggetto trova necessaria attuazione al fine di preservare la pubblica incolumità su strada. Tale edificio, definito "diruto" dalla squadra della Protezione Civile, è confinante con edificio privato al quale è stato assegnato un esito di agibilità "A" su scheda Aedes redatta in data 16/09/2016 ID 4271 Squadra Protezione Civile P73.

Localizzazione

Il fabbricato, localizzato nella frazione di Elce, è individuato nell'immagine riportata:



Valutazione

Sulla base delle valutazioni specifiche condotte, il valore complessivo dell'opera in termini di priorità di intervento risulta dalle tabelle seguenti.

Obiettivo	Criterio Specifico	Valutazione
Rinascita della città	Ripristino Funzione Pubblica	L'intervento è necessario al fine di garantire l'incolumità su via pubblica.
	Ricostituzione Valore Identitario	L'intervento non riveste né pregiudica il valore identitario per la comunità, anche se parte di un aggregato di un borgo costituito da un numero fino a 5 di aggregati.
	Rilancio Sociale ed Economico	L'utilizzo eventuale dell'immobile non contribuisce in alcun modo al rilancio economico e sociale del territorio.
Velocità della ricostruzione	Salvaguardia Valore culturale e artistico	L'edificio da demolire non ha pregi di alcun tipo e la sua presenza non costituisce salvaguardia di valore culturale o artistico;
	Propedeuticità di Ricostruzione	L'intervento è propedeutico al ripristino della sicurezza.
	Ottimizzazione delle cantierizzazioni	La cantierizzazione si può fare in maniera agevole

Obiettivo	Criterio Specifico	Peso	Giudizio di Conseguimento	Valore dell'intervento
Rinascita della città	Ripristino Funzione Pubblica	0.2	5	1,0
	Ricostituzione Valore Identitario	0.1	1	0,1
	Rilancio Sociale ed Economico	0.1	1	0,1
Velocità della ricostruzione	Salvaguardia Valore culturale e artistico	0.2	1	0,2
	Propedeuticità di Ricostruzione	0.3	4	1,2
	Ottimizzazione delle cantierizzazioni	0.1	3	0,3

TOTALE

2,9

4.5 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE OSTELLO

Descrizione

L'intervento ha lo scopo di riqualificare l'ostello esistente mediante demolizione e ricostruzione. L'edificio riveste una funzione strategica nel PIANO COMUNALE DI EMERGENZA poiché è indicato come "area di accoglienza": durante lo sciame sismico del 2016, i residenti e dimoranti delle zone limitrofe, hanno trovato ospitalità presso tale struttura che, vista la vetustà (primi anni '90), non risulta consona agli attuali standards normativi per le funzioni a cui è demandata in caso di emergenza. Il progetto prevede la realizzazione di un edificio che si integri in modo più armonico al delicato contesto naturale e paesaggistico. In tal senso il nuovo corpo di fabbrica presenterà una volumetria inferiore all'immobile esistente, con spazi più adatti all'utilizzo, alla gestione ed alla manutenzione. Si prevede che il nuovo edificio abbia uno sviluppo di circa 800 mq distribuito su due livelli.





Valutazione

Sulla base delle valutazioni specifiche condotte, il valore complessivo dell'opera in termini di priorità di intervento risulta dalle tabelle seguenti.

Obiettivo	Criterio Specifico	Valutazione
Rinascita della città	Ripristino Funzione Pubblica	Il progetto nasce dalla necessità di sostituire un edificio inadeguato per dotare la comunità di un luogo sicuro, sismicamente adeguato alle recenti normative di settore, che assumerà una duplice veste, in tempo di "pace" edificio multifunzione, ed in tempo di "guerra" luogo di accoglienza.
	Ricostituzione Valore Identitario	L'intervento riveste un diretto valore essenziale ed identitario per la comunità, anche per la funzione che ha svolto nell'immediato dopo sisma, consentendo a parte della popolazione di non allontanarsi dai luoghi di origine e residenza.
	Rilancio Sociale ed Economico	L'utilizzo dell'immobile al di fuori delle eventuali necessità emergenziali sarà sicuramente di impulso ad un rilancio economico e sociale del territorio.

Velocità della ricostruzione	Salvaguardia Valore culturale e artistico	L'edificio da demolire non è di particolare pregio pertanto la sua realizzazione non costituisce salvaguardia di valore culturale o artistico; tale valore potrà essere un valore aggiunto con la debita attenzione alla qualità, anche architettonica, del ricostruito.
	Propedeuticità di Ricostruzione	L'intervento non presenta particolari valori di propedeuticità.
	Ottimizzazione delle cantierizzazioni	La cantierizzazione si può fare in maniera agevole

Obiettivo	Criterio Specifico	Peso	Giudizio di Conseguimento	Valore dell'intervento
Rinascita della città	Ripristino Funzione Pubblica	0.2	5	1,0
	Ricostituzione Valore Identitario	0.1	4	0,4
	Rilancio Sociale ed Economico	0.1	5	0,5
Velocità della ricostruzione	Salvaguardia Valore culturale e artistico	0.2	1	0,2
	Propedeuticità di Ricostruzione	0.3	1	0,3
	Ottimizzazione delle cantierizzazioni	0.1	2	0,2
TOTALE				2,6



4.6 REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE VARIE, CREAZIONE AREA SOSTA CAMPER - "SPAZI SICURI"

Descrizione

La peculiare configurazione del territorio comunale, fa sì che l'abitato di Macchiatornella, assieme a quello di Padula, sia l'ultimo aggregato urbano raggiunto dalla Strada Provinciale. Questo stato di fatto lo pone, dal punto di vista della logistica, in una situazione di precarietà e debolezza che amplifica i propri effetti in situazioni estreme. Infatti lo stato di emergenza post sismico ha evidenziato la mancanza di strutture di prima accoglienza per i residenti di questa zona ma anche di spazi "sicuri" al di fuori del centro abitato che permettano la sosta veicolare o lo stallo di strutture abitative emergenziali (camper, mobilhome...) Si prevede pertanto la realizzazione di una serie di infrastrutture, consistenti nella creazione di un'area per sosta mobilhome/camper ed una serie di nuovi stalli veicolari, dislocati lungo la via di accesso al borgo, dotati nelle necessarie urbanizzazioni primarie, tali da poter essere inserite nel Piano di Emergenza Comunale come "aree di accoglienza".

Valutazione

Sulla base delle valutazioni specifiche condotte, il valore complessivo dell'opera in termini di priorità di intervento risulta dalle tabelle seguenti.

Obiettivo	Criterio Specifico	Valutazione
Rinascita della città	Ripristino Funzione Pubblica	Il progetto nasce dalla necessità di ripristinare un'area degradata per dotare una frazione con una situazione infrastrutturale carente di una zona comunque fruibile ma che in caso di situazioni di emergenza diventerebbe molto importante.
	Ricostituzione Valore Identitario	L'intervento non riveste un diretto valore simbolico per la comunità, ma la dotazione di luoghi del tipo previsto contribuiscono, attraverso il senso di sicurezza ed appartenenza, a ricostituire un valore identitario per la comunità stessa.
	Rilancio Sociale ed Economico	L'utilizzo in tempo di "pace" dell'area come sosta per camper e motorhome contribuirà sicuramente, insieme agli altri fattori incidenti nella frazione di Macchiatornella, al rilancio socio economico di questa porzione del territorio.
Velocità della ricostruzione	Salvaguardia Valore culturale e artistico	L'intervento si configura con una funzione complementare e propedeutica al realizzando impianto di sottoservizi sotto il livello di calpestio. La sua realizzazione costituisce salvaguardia di valore culturale o artistico.
	Propedeuticità di Ricostruzione	L'intervento non ha un elevato valore di propedeuticità, la sua realizzazione ha lo scopo di predisporre in anticipazione e razionalmente agli allacci alle reti dei servizi del centro storico per facilitarne la fruizione una volta ultimata la ricostruzione.



	Ottimizzazione delle cantierizzazioni	I manufatti edilizi in seguito ai cantieri della ricostruzione sono in continua evoluzione pertanto si dovrà rilevare, lungo le strade interessate, la presenza di edifici puntellati, crollati, e/o che presentano, all'esame visivo, situazioni di gravi instabilità. La realizzazione della presente opera avverrà solo dopo aver ultimato le reti di sottoservizi e una volta ultimata la ricostruzione degli edifici circostanti. Si procederà a censire ed ubicare le caditoie, i pluviali, i pali della pubblica illuminazione, nonché le utenze rinvenibili a vista, quali le abitazioni, le attività commerciali (negozi, bar, ristoranti, ecc.), differenziando quelle attive da quelle sospese.
--	---------------------------------------	--

Obiettivo	Criterio Specifico	Peso	Giudizio di Conseguimento	Valore dell'intervento
Rinascita della città	Ripristino Funzione Pubblica	0.2	4	0,8
	Ricostituzione Valore Identitario	0.1	5	0,5
	Rilancio Sociale ed Economico	0.1	3	0,3
Velocità della ricostruzione	Salvaguardia Valore culturale e artistico	0.2	1	0,2
	Propedeuticità di Ricostruzione	0.3	3	0,9
	Ottimizzazione delle cantierizzazioni	0.1	3	0,3
	TOTALE			3.0



5 CONFORMITÀ DI SPESA

5.1 STIMA DEI COSTI

Nell'ambito del complesso degli interventi relativi alle opere pubbliche la stima del costo è stata effettuata dalla struttura tecnica del Comune di Cortino, che la ha inserita nella proposta di PSR approvato con delibera di Consiglio, e verificata in via parametrica dall'USR Abruzzo.

La seguente tabella riassume i costi stimati per la realizzazione degli interventi dell'Ordinanza speciale del Comune di Cortino.

Opera		
Localizzazione	Descrizione	Risorse contabilità speciale ex art.4, c.3, D.L. n. 189 del 2016
PAGLIAROLI	Area deposito materiali	€ 308.312,76
PAGLIAROLI	Demolizione sede comunale e creazione area logistica di emergenza	€ 1.700.399,32
CORTINO	Riparazione e adeguamento opere di urbanizzazione	€ 2.371.195,25
FAIETO CASALE FAIETO	Riparazione e adeguamento opere di urbanizzazione	€ 2.230.373,32
PIANO FUMATA	Riparazione e adeguamento opere di urbanizzazione	€ 662.723,14
VERNESCA	Riparazione e adeguamento opere di urbanizzazione	€ 842.922,24
LAME	Riparazione e adeguamento opere di urbanizzazione	€ 670.069,14
COMIGNANO	Riparazione e adeguamento opere di urbanizzazione	€ 1.221.563,57
ELCE	Demolizione edificio per pericolo pubblica incolumità	€ 27.126,56
CORTINO	Demolizione e ricostruzione Ostello	€ 2.056.024,25
MACCHIATORNELLA	Realizzazione area sosta camper – “Spazi sicuri”	€ 555.582,20
PAGLIAROLI	Ricostruzione edificio Comunale	€ 1.627.748,71*
TOTALE		€ 13.020.245,82



*La ricostruzione municipio è finanziata per €1.253.794,64 con O.C.S.R. n. 109 e per €373.954,07 con Ordinanza Speciale;

Gli importi degli interventi, così come proposti dal Comune di Cortino, risultano congrui in relazione all'attuale stato di definizione tecnico-progettuale delle opere da realizzare. Tali importi orienteranno i successivi sviluppi progettuali, ma saranno rivalutati e assoggettati a verifica di congruenza in via definitiva in fase di approvazione del progetto nel livello definito per l'appalto.

L'importo complessivo di €14.274.040,46 è finanziato per € 13.020.245,82 con l'Ordinanza Speciale e per € 1.253.794,64 giusta O.C.S.R. n. 109/2020.

5.2 GESTIONE FINANZIARIA

In relazione alla gestione finanziaria del complesso degli interventi in Ordinanza Speciale, si sono previsti ulteriori strumenti finalizzati al miglioramento degli interventi ed all'ottimizzazione della spesa tra le diverse fonti rese disponibili per la ricostruzione nel cratere sismico dalle norme vigenti e dalle ordinanze già emanate dal Commissario straordinario.

In particolare, ai sensi dell'art.8 dell'Ordinanza 109 del 2020, i soggetti attuatori, ove i progetti siano in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., possono proporre al Vice Commissario di ricalcolare la somma assegnata, il quale provvede alla rideterminazione affinché il concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico non superi il totale complessivo delle spese ammissibili e a riservare al progetto la cifra decurtata nelle more del perfezionamento della richiesta del conto termico.

Le eventuali disponibilità finanziarie derivanti dal minor onere a carico delle risorse pubbliche già assegnate per gli interventi, sia in relazione alle economie generate dal processo di realizzazione dell'opera, sia dalla ripartizione dei costi su fonti diverse, resteranno nella disponibilità del soggetto attuatore e potranno essere utilizzate, previa autorizzazione del Sub Commissario:

- per il completamento dell'opera da cui le stesse si sono generate;
- per il completamento degli interventi su una delle altre opere oggetto del complesso in Ordinanza Speciale, anche a copertura di eventuali maggiori costi dei singoli interventi.



6 ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

6.1 SOGGETTO ATTUATORE

In ragione della unitarietà degli interventi e della connessione degli stessi alle attività comunali di gestione ordinarie e straordinarie, il Comune di Cortino è stato individuato quale soggetto attuatore per gli interventi di cui al paragrafo 2. A tal fine il soggetto attuatore è considerato idoneo ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 110 del 2020 in quanto ha attestato di disporre di adeguato organico tecnico e di un'adeguata capacità operativa, nonché della necessaria esperienza per l'attuazione degli interventi di cui all'Ordinanza Speciale tale da consentire la gestione diretta degli interventi in oggetto.

6.2 COORDINATORE DELLA RICOSTRUZIONE PRIVATA

Per l'attuazione degli interventi del Programma Straordinario di Ricostruzione calati nell'Ordinanza Speciale in ragione delle loro peculiarità, e ricadenti in varie località del territorio del comune di Cortino si è ritenuto di confermare, in ragione della necessità di coordinare le attività della ricostruzione privata al fine di corrispondere all'esigenza di unitarietà della ricostruzione e alle tempistiche di cui al cronoprogramma, come individuati dalla proposta di PSR, nonché della stretta interconnessione tra interventi pubblici e privati, quale Coordinatore della ricostruzione privata l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Abruzzo, che può concretamente attuare ogni necessaria attività volta alla accelerazione ed al coordinamento della ricostruzione privata allo scopo di superare ogni interferenza tra gli interventi privati, tenendo conto, inoltre, del cronoprogramma di realizzazione delle opere pubbliche.

Il Coordinatore dovrà garantire:

- la definizione del cronoprogramma generale delle attività di ricostruzione privata partendo dalle attività relative alla costituzione dei consorzi, dalla perimetrazione, e tenendo conto del cronoprogramma della ricostruzione pubblica, ed il suo aggiornamento trimestrale;
- verifiche preventive relative alla legittimazione dei soggetti privati, di cui al comma 1, dell'articolo 10, dell'ordinanza commissariale n. 100 del 2020, per ogni edificio singolo ovvero per gli aggregati perimetrati dal Comune ai sensi dell'art. 16 dell'ordinanza commissariale n.19 del 2017;
- l'individuazione degli interventi che in ragione dell'ubicazione degli edifici, della compatibilità con i cantieri interferenti e del cronoprogramma delle opere pubbliche, possono essere avviati in via prioritaria;



- l'autorizzazione della cantierizzazione degli edifici singoli e degli aggregati individuando le tempistiche relative all'inizio dei lavori;
- l'adozione dei provvedimenti più opportuni anche ai fini di eventuali interventi sostitutivi in caso di inerzia nella costituzione e attivazione dei consorzi di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legge n. 189 del 2016, o nelle attività di inizio o conclusione dei lavori da parte dei privati, in ragione della necessità di realizzare gli interventi nel rispetto del cronoprogramma.

6.3 CRONOPROGRAMMI

Il cronoprogramma rappresenta la concatenazione temporale delle diverse fasi in cui il processo di realizzazione dell'opera pubblica può essere scomposto. Di queste, ne rappresenta lo sviluppo temporale, che risulta in parte imposto dai vincoli e dalle caratteristiche intrinseche dell'opera da realizzare e in parte scelto in base agli obiettivi di risultato, generalmente di tempi e di costi, che il gestore del processo intende perseguire.

Ha normalmente un'articolazione che comprende tutte le fasi di realizzazione di un'opera e di attuazione di un qualsiasi accadimento gestionale, e pur essendo finalizzato principalmente alla definizione della tempistica delle lavorazioni, rappresenta la base per la corretta gestione economica e finanziaria dell'operazione cui si riferisce.

Nell'ambito della ricostruzione delle opere pubbliche del cratere, l'Ordinanza n. 109/2020 riassume centralità al cronoprogramma ritenendolo strumento indispensabile per la programmazione delle attività e garanzia per l'efficace ricostruzione. Per tutte le opere del programma di ricostruzione l'art. 1 c. 2 stabilisce che ogni soggetto attuatore trasmetta alla struttura commissariale il cronoprogramma delle attività.

In considerazione della interconnessione diretta già sopra descritta, tra le opere pubbliche oggetto di Ordinanza, e gli edifici privati, in termini di interferenza e cantierizzazione, i cronoprogrammi di realizzazione delle opere pubbliche devono essere valutati congiuntamente al programma di realizzazione degli aggregati e dei singoli edifici privati. Questi verranno dunque definiti in modo coordinato con il cronoprogramma della ricostruzione privata, per confluire nel cronoprogramma generale del completamento della ricostruzione dei numerosi centri abitati del comune di Cortino, che sarà approvato dal Sub Commissario entro 60 giorni dall'entrata in vigore dell'Ordinanza Speciale e aggiornato con cadenza trimestrale.

Per le opere pubbliche oggetto di Ordinanza i cronoprogrammi, valutati preliminarmente, sono riportati nella tabella seguente.



Localizzazione	Descrizione	PROGETTO	APPROVAZIONE	APPALTO	LAVORI	COLLAUDO	TOTALE
PAGLIAROLI	Area deposito materiali	2	2	2	2	1	9
PAGLIAROLI	Demolizione municipio e creazione area logistica di emergenza	2	2	1	18	2	25
CORTINO	Riparazione e adeguamento opere di urbanizzazione	6	2	1	12	1	22
FAIETO CASALE FAIETO	Riparazione e adeguamento opere di urbanizzazione	6	2	1	11	1	21
PIANO FUMATA	Riparazione e adeguamento opere di urbanizzazione	4	2	2	3	1	12
VERNESCA	Riparazione e adeguamento opere di urbanizzazione	4	2	1	4	1	12
LAME	Riparazione e adeguamento opere di urbanizzazione	4	2	1	3	1	11
COMIGNANO	Riparazione e adeguamento opere di urbanizzazione	4	2	1	6	1	14
ELCE	Demolizione edificio per pericolo pubblica incolumità		1	1	1		3
PAGLIAROLI	Ricostruzione e sistemazione sede Comunale	1	2	1	24	2	30
CORTINO	Demolizione e ricostruzione Ostello	2	2	1	18	2	25
MACCHIATORNELL A	Realizzazione infrastrutture varie, creazione area sosta camper, "spazi sicuri".	3	2	1	6	1	13

Il cronoprogramma preliminare su riportato è stato impostato tenendo conto delle misure di accelerazione delle procedure descritte nel paragrafo successivo, sarà comunque implementato ed aggiornato a cura del soggetto attuatore entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'Ordinanza Speciale.

Tuttavia, l'effetto atteso dall'Ordinanza Speciale non consiste esclusivamente nella riduzione dei tempi previsti per il completamento delle opere ed il ripristino della loro funzionalità per la città,



ma soprattutto nel prevedere delle misure che rendano queste previsioni temporali concretamente attuabili e in modo affidabile.

Questo è ottenuto tramite la previsione sia di una struttura di supporto tecnico e amministrativo al soggetto attuatore, per l'attuazione delle diverse fasi procedurali, e di monitoraggio continuo dell'avanzamento delle attività, in questo caso assolutamente necessaria anche in ragione dell'elevato numero di interventi, sia di una funzione di coordinamento e controllo operata dal Sub Commissario delegato coadiuvato dal nucleo di esperti e dalla struttura commissariale.



7 MISURE DI ACCELERAZIONE

Ai fini del raggiungimento degli interessi pubblici richiamati, preso atto che l'aspetto prevalente da valorizzare è la compressione temporale della filiera complessiva dei processi di attuazione della ricostruzione, vengono previste dall'Ordinanza Speciale alcune misure specifiche di semplificazione e accelerazione, così da sopperire alle gravi urgenze e criticità riscontrate e raggiungere il più rapido ritorno alla normalità.

Le misure previste a supporto dell'intervento unitario e coordinato di completamento della ricostruzione del capoluogo e della ricostruzione delle frazioni, vengono di seguito sinteticamente richiamate, distinte nei tre ambiti di pertinenza: quelle relative ad accelerare la ricostruzione pubblica, quelle relative a coordinare e accelerare la ricostruzione privata e quelle di natura gestionale atte a garantire affidabilità e controllo all'attuazione dei processi.

7.1 RICOSTRUZIONE PUBBLICA

Nel seguito sintetizzate per fase procedurale le misure introdotte tramite l'ordinanza speciale, anche in deroga ai disposti normativi vigenti.

Progettazione e Autorizzazione

Al fine di semplificare e accelerare le attività di progettazione:

- possibilità di affidamento dei lavori con il progetto di fattibilità tecnico economica;
- possibilità di individuare in via semplificata dei soggetti che effettuano la verifica preventiva della progettazione;
- possibilità di partizione più flessibile delle attività tecniche, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalità;

Al fine di accelerare e semplificare ulteriormente l'attività amministrativa connessa all'autorizzazione dei progetti:

- istituzione di una Conferenza di Servizi speciale, che opera ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 7 dell'ordinanza n. 110 del 2020, per accelerare e semplificare ulteriormente l'attività amministrativa connessa all'autorizzazione dei progetti;
- previsione di tempi ridotti per pareri e autorizzazioni in fase di progetto esecutivo o nel corso dei lavori;
- possibilità di procedere all'occupazione d'urgenza ed alle eventuali espropriazioni o asservimenti adottando tempestivamente i relativi decreti in deroga alle procedure di cui al



d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, al fine di accelerare l'approvazione dei progetti e la cantierizzazione delle opere;

- possibilità di procedere in deroga al Regio decreto 30 novembre 1923 n. 3267, articoli 7 e 17, e legge 6 dicembre 1991, n. 394, articolo 13 e Titolo III, nei limiti di quanto strettamente necessario per la realizzazione e il ripristino della viabilità e delle opere di urbanizzazione.

Affidamento di Servizi e Lavori

Allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e la riduzione della tempistica di realizzazione degli interventi:

- modalità di affidamento semplificate e accelerate di servizi, forniture e lavori, in particolare potendo ricorrere all'affidamenti diretti dei servizi tecnici inferiori alla soglia comunitaria e alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara negli altri casi;
- possibilità di ricorrere all'accordo quadro con uno o più operatori economici tenendo conto dei vantaggi e degli svantaggi da esso derivanti in relazione al numero degli interventi da effettuare
- modalità di svolgimento delle verifiche di gare su base dell'inversione procedimentale;
- possibilità di ricorrere all'esclusione automatica offerte anomale;
- possibilità di stipulare il contratto di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria in anticipo rispetto al termine dilatorio;

Esecuzione dei Lavori

Allo scopo di garantire affidabilità e velocità dell'esecuzione dei lavori:

- possibilità di circoscrivere la sospensione dei lavori per l'inadempimento delle parti;
- possibilità di stipulare contratti di subappalto oltre i limiti percentuali vigenti, al fine di accelerare la consegna dei lavori ed il loro pieno avvio;
- possibilità di inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori;
- possibilità di effettuare consegne dei lavori per parti funzionali, al fine di accelerare l'avvio dei lavori;
- possibilità di prevedere in contratto penali per i ritardi nei lavori e premi per le accelerazioni, al fine di garantire il rispetto dei tempi massimi previsti per i lavori e incentivare la loro esecuzione anticipata;
- possibilità di costituire il collegio consultivo tecnico anche per i contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie, al fine di rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura che dovessero insorgere in corso di esecuzione;



7.2 RICOSTRUZIONE PRIVATA

Le procedure per l'accelerazione della ricostruzione privata sono state individuate nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, in relazione ai rispettivi ambiti di intervento, al fine di garantire la semplificazione delle procedure e l'unitarietà della ricostruzione.

Al fine di superare eventuali criticità connesse alla realizzazione degli interventi privati connessi alla ricostruzione di Cortino e delle sue numerose frazioni, si è previsto:

- previsione che gli interventi edilizi di riparazione o ricostruzione degli edifici privati si continuino ad applicare, in ogni caso, le procedure di semplificazione ed accelerazione disciplinate all'ordinanza commissariale n.100 del 2020, anche nelle ipotesi per le quali il costo convenzionale dell'intervento, al netto dell'IVA, sia superiore ai limiti previsti dall'art.3 della medesima ordinanza.
- modalità di controllo, impulso e accelerazione della costituzione dei Consorzi degli aggregati perimetrati dal comune;
- possibilità di costituire i consorzi degli aggregati con percentuale dei proprietari aderenti superiore ad un terzo;
- possibilità di nomina di un commissario ad acta per esercitare con maggiore efficacia l'attività sostitutiva del Comune di cui al comma 10, dell'articolo 9, del decreto-legge 189 del 2016, a cui vengono attribuite tutte le funzioni di gestione dell'aggregato finalizzate alla realizzazione dell'intervento.

7.3 GESTIONE E MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI

Allo scopo di garantire il presidio costante dei processi di attuazione degli interventi e assicurare supporto e monitoraggio continuo delle attività, sono state individuate le seguenti misure:

- previsione di una struttura composta da professionalità qualificate che opera presso il soggetto attuatore coordinata dal sub Commissario, per il monitoraggio ed il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione del complesso degli interventi;
- possibilità per il soggetto attuatore di avvalersi di servizi di assistenza tecnica, giuridica e amministrativa, anche di tipo specialistico, connessi alla realizzazione degli interventi;

Inoltre, al fine di monitorare durante tutta la durata degli interventi lo stato di attuazione della ricostruzione pubblica e privata in ragione delle strette interconnessioni tra le medesime, è stata individuata quale azione opportuna la costituzione di un tavolo permanente di coordinamento e monitoraggio, presieduto dal Commissario e composto dal sub- Commissario, dal Presidente della Regione Abruzzo, dal Sindaco di Cortino, dal Direttore dell'USR Abruzzo, dal Direttore



dell'USRC e da un rappresentante del Parco Nazionale del gran Sasso e Monti della Laga e da un rappresentante della Soprintendenza dei beni culturali.

Il Tavolo avrà il compito di monitorare le attività di ricostruzione proponendo eventuali integrazioni delle azioni che possano avere ricadute e impatto sugli aspetti ritenuti più critici e fondamentali al fine di rendere sinergiche e maggiormente efficaci le azioni di ogni singolo soggetto coinvolto.



8 CONCLUSIONI

Per quanto dettagliato nei capitoli precedenti, la ricostruzione del capoluogo e delle frazioni del comune di Cortino e delle opere pubbliche identificate riveste carattere di urgenza e criticità ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21.11.2020 per la rilevanza delle funzioni pubbliche da ripristinare, per le ricadute sul tessuto sociale e economico della città, per il numero di soggetti coinvolti e per le interconnessioni e interazioni funzionali nella ricostruzione degli edifici ed altri, pubblici e privati.

In relazione a queste peculiarità, la ricostruzione del capoluogo e delle frazioni del comune di Cortino risultano di particolare complessità e necessitano quindi di strumenti tecnici e giuridici innovativi.

Roma, luglio 2023

Il Sub Commissario

Ing. Fulvio M. Soccodato



Fulvio Maria
Soccodato
24.07.2023
13:41:09
GMT+01:00



ALLEGATO A